

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

400^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente
in sede referente Pag. 18883

Presentazione 18903

Richiesta di dichiarazione d'urgenza per
i disegni di legge nn. 1913, 1889 e 1921:

PRESIDENTE 18883, 18919

TEDESCO Tatò Giglia 18918

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 18883

Seguito della discussione:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Norme
in materia di elettorato attivo e passivo »
(1885), d'iniziativa dei deputati Pellicani
Michele; Fracanzani ed altri; Ingraio ed
altri; Almirante ed altri; Tocco ed altri;
Belluscio; Bosco ed altri (*Approvato, in
prima deliberazione, dalla Camera dei de-
putati*); DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE:
« Modifiche agli articoli 48, 56, 58 e 122 del-
la Costituzione » (1737), d'iniziativa del se-

natore Petrella ed altri; DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE: « Modificazioni agli artico-
li 48 e 58 della Costituzione, concernenti
la disciplina dell'elettorato attivo » (1826),
d'iniziativa del senatore Tanga ed altri;
« Abrogazione dell'articolo 3 del Codice ci-
vile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580
dello stesso Codice » (34), d'iniziativa del
senatore Lepre; « Attribuzione della mag-
giore età ai cittadini che hanno compiuto
il diciottesimo anno e modificazione di al-
tre norme sulla capacità di agire; revisio-
ne delle leggi elettorali con l'attribuzione
del diritto di elettorato al compimento
del diciottesimo anno » (1738), d'iniziativa
del senatore Petrella ed altri.

**Approvazione con modificazioni in un testo
unificato dei disegni di legge nn. 34 e 1738
con il seguente titolo:** « Attribuzione della
maggiore età ai cittadini che hanno com-
piuto il diciottesimo anno e modificazione
di altre norme relative alla capacità di agi-
re e al diritto di elettorato ». **Rinvio in**

Commissione dei disegni di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826:

PRESIDENTE	Pag. 18884 e <i>passim</i>
AGRIMI, <i>relatore</i>	18887 e <i>passim</i>
BARTOLOMEI	18906
FILETTI	18911
GARAVELLI	18907
GUI, <i>Ministro dell'interno</i>	18884 e <i>passim</i>
LEPRE	18896, 18903
LICINI, <i>relatore</i>	18897 e <i>passim</i>
LUGNANO	18908
MURMURA	18897
NENCIONI	18885, 18900, 18914
OSSICINI	18908
PERNA	18901, 18912, 18917

PETRELLA	Pag. 18886 e <i>passim</i>
PIERACCINI	18885
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	18884 e <i>passim</i>
VENANZETTI	18910, 18912, 18917
VERNASCHI, <i>relatore</i>	18917, 18918

INTERROGAZIONI

Annunzio	18919
Da svolgere in Commissione	18923
Per lo svolgimento:	
PRESIDENTE	18919
MANCINI	18919
ROMAGNOLI CARETONI Tullia	18919

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 febbraio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico » (1929);

Deputati BERTÈ ed altri. — « Modificazioni agli articoli 48 e 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia » (1930).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

LIMONI ed altri. — « Sistemazione in ruolo dei presidi incaricati » (1886), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Annunzio di richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 1913

P R E S I D E N T E . I senatori Arena, Balbo, Bergamasco, Bonaldi, Brosio, Premoli, Robba e Valitutti hanno chiesto, a norma dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, che sia dichiarata l'urgenza per il disegno di legge: « Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » (1913).

Ai sensi del sopracitato articolo del Regolamento, la discussione della richiesta anzidetta avrà luogo nella seduta di domani, mercoledì 19 febbraio 1975.

Seguito della discussione dei DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Norme in materia di elettorato attivo e passivo » (1885), d'iniziativa dei deputati Pellicani Michele; Fracanzani ed altri; Ingrao ed altri; Almirante ed altri; Tocco ed altri; Belluscio; Bosco ed altri (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*); « Modifiche agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione » (1737), d'iniziativa del senatore Petrella ed altri; « Modificazioni agli articoli 48 e 58 della Costituzione, concernenti la disciplina dell'elettorato attivo » (1826), d'iniziativa del senatore Tanga ed altri; e dei disegni di legge: « Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice » (34), d'iniziativa del senatore Lepre; « Attribuzione della maggiore età a cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno » (1738), d'iniziativa del senatore Petrella ed altri.

Approvazione in un testo unificato dei disegni di legge nn. 34 e 1738 con il seguente titolo: « Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato ». Rinvio in Commissione dei disegni di legge costituzionale nn. 1885, 1737, 1826

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale: « Norme in materia di elettorato attivo e passivo » d'iniziativa dei deputati Pellicani Michele; Fracanzani ed altri; Ingrao ed altri; Almirante ed altri; Tocco ed altri; Belluscio; Bosco ed altri, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; « Modifiche agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione, d'iniziativa dei senatori Petrella ed altri; « Modificazioni agli articoli 48 e 58 della Costituzione, concernenti la disciplina dell'elettorato attivo » d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri; e dei disegni di legge: « Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice », d'iniziativa del senatore Lepre; « Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno », d'iniziativa dei senatori Petrella ed altri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

G U I , *Ministro dell'interno.* Onorevole Presidente, per la verità non sarebbe strettamente indispensabile che io parlassi prima dell'esame degli articoli che riguardano la maggiore età e i relativi riflessi sul codice civile. Potrei fare alcune considerazioni soltanto prima dell'esame della seconda parte della proposta Lepre, allorchè si parlerà delle modifiche alla legge elettorale. Se però la Presidenza desidera che parli ora posso anche farlo.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, per la completezza del nostro lavoro dovremmo concludere le due discussioni generali; siamo a questo punto. La prego pertanto di volere esporre ora le sue considerazioni.

G U I , *Ministro dell'interno.* Per quanto concerne la proposta Lepre, il testo che è stato elaborato in modifica alla legge elettorale vigente al Governo va bene. Però è mia intenzione presentare un articolo aggiuntivo che autorizza il personale dei comuni e del Ministero dell'interno, addetto a servizi elettorali, ad effettuare lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari. Credo che questo sia indispensabile, per consentire a questo personale di assolvere ai suoi compiti.

Avrei poi da fare delle osservazioni — ma non so se sia questo il momento — sull'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Lepre dopo l'articolo 2 circa la combinazione dei termini in esso indicati. Sulla parte modificativa della legge elettorale contenuta nel disegno di legge del senatore Lepre, ripeto, non ho infatti niente da dire: l'accetto. Le osservazioni posso farle in sede di esame degli emendamenti.

P R E S I D E N T E . D'accordo, se lei crede.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 1885.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* A noi sembra — questo almeno ha detto il Ministro dell'interno — che stiamo discutendo per ora la legge che attribuisce la maggiore età...

P R E S I D E N T E . No.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Allora è un altro discorso.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, non so se sono intervenuti accordi che la Presidenza non conosca, però nell'ordine del giorno sono iscritti prima i disegni di legge costituzionale e poi i disegni di legge ordinari.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei chiarire come stanno le cose, almeno come le ho viste io. Stamani sono stato invitato a chiudere la discussione generale sul disegno di legge relativo alla maggiore età a 18 anni che era stato, per vostra cortesia, rinviato ad oggi, a causa della mia indisponibilità nella seduta di giovedì. Nella seduta di giovedì, proprio perchè non ero disponibile, mi usaste la cortesia di far replicare il Ministro degli interni Gui sull'altro disegno di legge e, per quanto credo di aver appreso leggendo i resoconti, stamattina si doveva concludere la discussione generale con la replica sul disegno di legge relativo alla maggiore età a 18 anni.

Dopo di che avremmo dovuto esaminare i disegni di legge 34 e 1738 con gli emendamenti relativi e a questo punto si inseriva — come si è inserito poco fa, senza di che il tutto sarebbe stato incomprensibile — il Ministro dell'interno ricordandoci che c'è un emendamento all'articolo 21 che solleva problemi di sua competenza rispetto ai quali ha qualcosa da dire. Ecco perchè stamani abbiamo sospeso la discussione e su questo mi pare fossimo d'accordo. (*Commenti dall'estrema sinistra.*)

P I E R A C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I . Sono d'accordo con le considerazioni fatte adesso dal ministro Reale e perciò proporrei l'inversione dell'ordine del giorno mettendo anzitutto in discussione il testo unificato dei disegni di legge 34 e 1738.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il resoconto sommario del 13 febbraio dice testualmente: « Presidente. Poichè non vi sono altre osservazioni, avverte che nelle sedu-

te antimeridiana e pomeridiana di martedì 18 prossimo venturo verranno svolte le repliche dei ministri Reale e Gui sul disegno di legge ordinario. Dopo di che si passerà alla discussione degli articoli e alla votazione finale del disegno di legge costituzionale e quindi di quello ordinario ». Preciso che a seguito di un intervento del senatore Tedesco Tato, c'era stata l'intesa che si sarebbero votati i due provvedimenti nella stessa seduta.

Questo è quanto stabilito nella seduta del 13 febbraio.

Se si chiede l'inversione dell'ordine del giorno, dovrò mettere ai voti la richiesta.

P I E R A C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I . Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno mantenendo l'impegno a votare nella stessa seduta l'uno e l'altro provvedimento.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata dal prescritto numero di otto senatori? (*La richiesta risulta appoggiata.*)

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Faccio presente che la questione va vista nel modo seguente, così come ci si presenta dal punto di vista formale: al numero uno del primo punto l'ordine del giorno reca i disegni di legge costituzionale, il disegno di legge Lepre e il disegno di legge Petrella; al numero due del primo punto dell'ordine del giorno vi è la riforma del diritto di famiglia.

Al secondo punto dell'ordine del giorno vi è la discussione del disegno di legge concernente le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici.

Quando pertanto si parla di inversione dell'ordine del giorno, la si può intendere in due modi: o si parla della seconda parte, ossia di anticipare la discussione del disegno di legge sulle disposizioni sul riordina-

mento degli enti pubblici, oppure ci si deve riferire al numero due del primo punto. La inversione dell'ordine del giorno non può concepirsi diversamente.

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Pieraccini è stata fatta in modo del tutto chiaro. Il senatore Pieraccini, contrariamente a quanto stabilito dall'Assemblea il giorno 13 febbraio, ha chiesto che si discuta prima il testo unificato dei disegni di legge nn. 34 e 1738 e poi il disegno di legge costituzionale n. 1885.

In presenza di tale richiesta del senatore Pieraccini, appoggiata da otto senatori, la Presidenza può dare la parola ad un oratore a favore e ad un oratore contro.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Voteremo a favore, ovviamente, della richiesta del senatore Pieraccini. La questione è a mio parere abbastanza semplice: c'è una priorità logica che porta a votare la legge ordinaria, anche se noi per comodità abbiamo inteso congiungere la discussione generale su tutti e due i disegni di legge. Volevamo comunque in effetti portare avanti la legge che con maggiore sollecitudine potesse garantire nuovi diritti civili e politici alle giovani generazioni. Ciò è possibile fare dando la logica priorità che spetta al disegno di legge ordinario che ci consente di raggiungere queste finalità nel più breve tempo possibile.

Devo a questo punto dire che sono soddisfatto della dichiarazione del Ministro dell'interno, il quale ha annunciato di volere proporre un emendamento che riuscirà a sbloccare talune situazioni, in modo da favorire nel più breve termine l'aggiornamento delle liste elettorali. Sino ad ora, però, l'emendamento non è stato presentato. Sono quindi ovviamente a favore della richiesta del senatore Pieraccini sebbene a mio parere essa non dovesse neppure essere avanzata in via formale perchè la discussione era andata avanti insieme per i due disegni di legge e adesso non vi era che

da rispettare una logica priorità. Debbo però soggiungere che noi desideriamo che alla fine di questa seduta entrambi i disegni di legge giungano alla loro definitiva votazione. Tutto ciò che vi è stato da dire in merito all'uno e all'altro e alle reciproche interferenze è stato detto e quindi questo ramo del Parlamento può procedere con estrema sollecitudine nei suoi lavori.

PRESIDENTE. Nessuno vuole parlare contro?

NENCIONI. Non ne vale la pena.

PRESIDENTE. La questione non è di estrema importanza, perchè abbiamo già deciso che questa sera voteremo tutti e due i disegni di legge.

Metto dunque ai voti la richiesta di invertire l'ordine di discussione tra il disegno di legge costituzionale n. 1885 e i disegni di legge ordinari nn. 32 e 1738. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato dei disegni di legge nn. 34 e 1738, proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

RICCI, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Maggiore età. Capacità di agire*). — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 3 del codice civile è abrogato.
(*È approvato*).

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 90 del codice civile è abrogato.
(*È approvato*).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli è stato assistito dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 90 ».

Il secondo comma dell'articolo 165 del codice civile è abrogato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

Dopo la parola: « tutore », sostituire la virgola con la disgiuntiva: « o ».

Sopprimere l'ultimo comma.

4. 1

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*.
Si tratta, come gli onorevoli senatori avranno già osservato, di un emendamento puramente formale e correttivo. Infatti l'articolo 4 nel testo pervenuto dalla Commissione dice: « Il primo comma dell'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente: » e poi riporta il pezzo da sostituire; quindi aggiunge: « Il secondo comma dell'articolo 165 del codice civile è abrogato ».

Mi pare evidente che basta dire invece: l'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente, facendo poi a meno dell'ultimo comma dell'articolo stesso. Il significato è identico, ma la formula è più corretta.

Si propone poi la sostituzione della virgola posta dopo la parola « tutore » con la disgiuntiva « o »; anche questa è una variazione di natura assolutamente formale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 392. - (*Curatore dell'emancipato*). — Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o la separazione legale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, o, in mancanza, altra persona ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165 ».

7:1

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento presentato dal Governo questa volta è un po' più sostanziale, ma credo che non dovrebbe incontrare obiezioni. Qui all'articolo 7 ci siamo dimenticati di prevedere che cosa accade nell'ipotesi di annullamento di matrimonio, naturalmente per causa diversa dal difetto di età. Bisogna quindi aggiungere l'ipotesi dell'annullamento. Così pure è necessario condizionare la nomina del genitore a curatore alla sua idoneità. Leggendo l'emendamento questo si capirà meglio.

Poi, a proposito della separazione, c'è da sostituire la parola: « legale » con la parola: « personale »; c'è poi da prevedere il caso del minore emancipato che contragga matrimonio: in questo caso, se il matrimonio poi viene annullato, il curatore che lo dovrà assistere nell'eventuale ulteriore matrimonio per gli strumenti di carattere patrimoniale dovrebbe essere lo stesso curatore che è stato designato prima, secondo l'ipotesi già oggi prevista nell'articolo 165 del codice civile.

Mi pare che l'emendamento sia chiaro e lo raccomando all'approvazione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore*. Mi rimetto a quanto detto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 7 è stato presentato dal Governo un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. . . .

Il primo comma dell'articolo 401 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 401. - *Limiti di applicazione delle norme.* — Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento ».

7.0.1

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Quest'emendamento è puramente formale. Nell'articolo 401 del codice civile, che non viene toccato da questa legge, si parla di minori degli anni 18. Occorre togliere la dizione « degli anni 18 » perchè ormai si deve parlare soltanto di minori.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore.* Il parere è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.0.1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore ».

(*È approvato.*)

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento ».

(*È approvato.*)

Art. 10.

L'articolo 1837 del codice civile è abrogato.

(*È approvato.*)

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 2580 del codice civile è abrogato.

(*È approvato.*)

Art. 12.

L'articolo 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano ».

(*È approvato.*)

Art. 13.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 ».

(È approvato).

Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 ».

(È approvato).

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distin-

to per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

(È approvato).

Art. 16.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni rispettivamente entro il 20 marzo e il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo ».

(È approvato).

Art. 17.

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età ».

(È approvato).

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle dispo-

sizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo sono stati presentati alcuni articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Dopo l'articolo 18 aggiungere i seguenti:

Art. ...

« Ai fini della prima applicazione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il 18° anno di età entro il 31 dicembre 1975 viene effettuata a mezzo di una revisione straordinaria con le modalità e nei termini indicati dalle disposizioni che seguono:

1) il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla predetta data, abbiano compiuto o compiranno il 18° anno di età entro il 31 dicembre 1975;

2) entro i termini stabiliti al precedente punto 1 il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziari competenti. Gli uffici dei casellari, entro i successivi 20 giorni, restituiscono ai comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione « Nulla » per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista

alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale. Entro lo stesso termine, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiranno il 18° anno di età entro il 31 dicembre 1975;

3) entro i successivi 7 giorni, la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di un elenco in duplice copia, distinto per uomini e donne, con il quale, sulla scorta dell'elenco di cui al precedente numero 1, propone la iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, apponendo, accanto a ciascun nominativo, un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali la iscrizione è proposta. Entro il medesimo termine la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti anzidetti, provvede, con deliberazione, all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni;

4) entro il giorno successivo il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi del precedente punto 3) a presentarli entro i successivi 4 giorni con le modalità dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, numero 223. Durante questo periodo devono rimanere depositati nell'ufficio comunale un esemplare dell'elenco firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, insieme con i titoli ed i documenti relativi a ciascun nominativo, nonché una copia della deliberazione di cui all'ultima parte del precedente n. 3;

5) a coloro che non siano stati inclusi nell'elenco di cui al precedente punto 3) per

essere incorsi in una delle incapacità previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre due giorni dalla pubblicazione dell'elenco;

6) il sindaco, entro i due giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di cui al punto 4), trasmette al presidente della commissione elettorale mandamentale:

a) un esemplare dell'elenco corredato di tutti i documenti relativi e copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale, di cui al precedente punto 3);

b) i ricorsi presentati a norma del precedente punto 4);

7) entro i successivi 6 giorni la commissione elettorale mandamentale, compiute le operazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, deve provvedere all'approvazione dell'elenco e della deliberazione di cui al precedente punto 3) ed alle relative iscrizioni da effettuarsi nelle liste generali e sezionali depositate presso la commissione stessa. Nel medesimo termine la commissione restituisce al comune l'elenco insieme con tutti i documenti e comunica le proprie decisioni in ordine alla deliberazione relativa all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni ed ai ricorsi presentati. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione;

8) nei 5 giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità alle decisioni della commissione elettorale mandamentale, le conseguenti iscrizioni alle liste generali e sezionali;

9) entro i successivi 3 giorni, gli atti della revisione devono rimanere depositati nella segreteria comunale e le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 19

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ai cittadini la cui proposta di iscrizione non sia stata accolta.

18.0.1

Art. ...

« In occasione di consultazioni popolari il personale dei Comuni, delle Prefetture e del Ministero dell'interno, addetto a servizi elettorali, nonché quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia addetto al cancellario giudiziario, può essere autorizzato dalle rispettive amministrazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse ».

18.0.4

Art. ...

« Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale delle Prefetture e del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia in occasione delle consultazioni popolari del 1975, sarà provveduto con trasferimento dal capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni ».

18.0.5

G U I , *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, sembra a me che qui siamo di fronte ad un problema che è soltanto di collocazione, perchè a me sembra più logico

collocare gli emendamenti 21.0.2 e 21.0.1 dei senatori Lepre e Lugnano, anzichè dopo l'articolo 21, dopo l'articolo 18 considerato che con l'articolo 19 si passa ad un altro tema che non è più di natura elettorale: mentre gli emendamenti Lepre e Lugnano ed il mio, il 18.0.1, riguardano proprio la materia elettorale. Per questo quando ho espresso il desiderio di rinviare la motivazione del mio atteggiamento nei confronti degli emendamenti Lepre e Lugnano, ho detto che l'avrei fatto in una sede più opportuna che mi sembra appunto questa. Secondo me dunque gli emendamenti da me citati dovrebbero essere discussi come articoli aggiuntivi all'articolo 18 e non come articoli aggiuntivi all'articolo 21.

Entrando nel merito della questione, dirò che l'articolo aggiuntivo Lepre e l'articolo aggiuntivo Lugnano affrontano una questione che non era stata considerata nel testo della proposta originaria e cioè l'esigenza di una revisione straordinaria delle liste elettorali per includervi i diciottenni che hanno acquisito il diritto di partecipare al voto in virtù del primo articolo della legge.

Come è ben noto agli onorevoli senatori, le revisioni delle liste elettorali vengono effettuate due volte l'anno, in febbraio ed in agosto, con procedure normali che comportano naturalmente modeste variazioni alle liste stesse dato che registrano soltanto l'incremento degli elettori che in un semestre raggiungono l'età sufficiente per votare. In questo caso invece abbiamo una massa considerevole di elettori che deve essere inclusa nelle liste elettorali. Di qui l'esigenza di una revisione straordinaria sulla quale il Governo conviene. Ricordo sommariamente tutti gli adempimenti necessari per una revisione straordinaria. Per la iscrizione nelle liste elettorali di cittadini che hanno compiuto o compiranno il 18° anno di età entro il 31 dicembre 1975 dovranno essere svolti nell'ordine i seguenti adempimenti: compilazione dell'elenco dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il 18° anno di età entro il 31 dicembre 1975. E per i comuni di grosse dimensioni demografiche tale primo adempimento comporterà anche l'effettuazione di

lavoro straordinario, cosa di cui si è tenuto conto. Del resto i comuni stanno provvedendo ed a questo fine io avevo già dato delle indicazioni, la esecuzione delle quali è legata però alla volontà dei singoli comuni, non avendo io il potere, che può essermi conferito solo da una legge, di renderle obbligatorie.

Invio dell'elenco medesimo ai competenti uffici del casellario giudiziale per la necessaria annotazione sul possesso della capacità elettorale. Restituzione di detto elenco. Per la iscrizione simultanea di una massa così cospicua di elettori, molti casellari giudiziali già oberati dal lavoro derivante dalla revisione semestrale in corso — perchè è già iniziata secondo le norme in vigore — andranno certamente incontro a difficoltà. Invio ai comuni, a cura delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dell'elenco dei cittadini, che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975, sottoposti alle misure di prevenzione. Compilazione, a cura delle competenti commissioni elettorali comunali, dell'elenco dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975, i quali verranno proposti per le iscrizioni nelle liste, nonchè loro assegnazione alle singole sezioni elettorali. Qui possono sorgere due alternative: penso che possiamo scegliere la più semplice anche se comporta qualche difficoltà. L'iscrizione di 3 nuove classi, praticamente da due milioni e mezzo a tre milioni di nuovi elettori, e la loro assegnazione alle singole sezioni elettorali, in molti casi, comporteranno il superamento del numero degli 800 elettori iscritti alle sezioni, quindi potrebbe prospettarsi da parte dei comuni l'esigenza di creare nuove sezioni elettorali. Ho detto che ho scelto la strada più breve, cioè quella di non creare le nuove sezioni, ma desidero informarne il Senato, perchè votando sappia bene che cosa questo comporta: secondo calcoli fatti, per rispettare questo numero massimo degli elettori occorrerebbe creare in tutta Italia circa 2.000 nuove sezioni elettorali. Comunque scegliamo la strada più breve che è quella che ho prima annunciato.

Presentazione dei ricorsi alle Commissioni elettorali mandamentali per le indebite od omesse iscrizioni. Decisione dei ricorsi e approvazione degli elenchi suddetti da parte delle commissioni elettorali mandamentali le quali provvederanno anche ad aggiornare le liste in loro possesso. Iscrizione, infine, nelle liste generali e sezionali dei comuni dei giovani che avranno compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro la prevista data del 31 dicembre 1975.

Possono qui nascere problemi particolari per l'iscrizione nelle liste elettorali dei giovani residenti all'estero. È chiaro che qui si tratta di problemi di altra natura.

Questo complesso di problemi è stato preso in esame, mi pare opportunamente, dall'emendamento Lepre il quale stabilisce dei termini ravvicinati, rispetto alle revisioni normali, entro i quali queste operazioni devono essere compiute nella revisione straordinaria. Dico subito che mi sembra preferibile la strada scelta dall'emendamento Lepre a quella scelta dall'emendamento Lugnano, che affronta il medesimo argomento ma invece di porre dei termini in numero di giorni entro i quali le varie operazioni devono essere compiute, indica delle date. L'indicazione mi sembra molto meno perfetta di quella dei giorni; infatti mi pare che già alcune date sarebbero superate dal corso dell'approvazione parlamentare. Mi sembra quindi preferibile la strada scelta dall'emendamento Lepre che indica dei giorni entro i quali le operazioni devono essere completate.

A questo punto, avendo optato per la strada scelta dal senatore Lepre, potevo scegliere o la via di indicare alcuni perfezionamenti che mi sembrano necessari o assorbire l'emendamento Lepre e risistemarlo in un emendamento del Governo. È quest'ultima la strada che ho scelto per comodità dell'Assemblea. Perciò l'emendamento 18.0.1 non è un articolo aggiuntivo di insolita lunghezza che il Governo scarica in questo momento dinanzi al Senato: non è altro che una risistemazione corrispondente ad osservazioni di natura formale che il Go-

verno ritiene dei dover fare perchè il testo abbia ad essere il più chiaro possibile.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, onorevole Ministro, ma vorrei domandare all'Assemblea se ritiene, trattandosi di materia così importante, che sia stata sufficiente la lettura dell'emendamento, oppure se la Presidenza si debba dare carico di far distribuire copia dell'emendamento. Aggiungo subito che questo, però, comporterebbe una breve sospensione della seduta.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . A noi farebbe comodo una breve sospensione anche per vedere se non sia possibile arrivare ad un testo concordato.

Mi pare pertanto ragionevole che, se un testo concordato vi deve essere per la norma transitoria, si arrivi a fare questa norma transitoria in modo che sia la più soddisfacente e persuasiva per tutti. Infatti non sono cinque minuti di riflessione quelli che a questo punto possono ostacolare il corso della discussione.

Inoltre, poichè noi abbiamo presentato anche un emendamento che si faceva carico di certi problemi, gradiremmo ora poter recare il nostro apporto alla stesura definitiva di codesta norma onde evitare inutili e superflue discussioni in Aula e poter meditare meglio sul testo che ci si propone. Sono, quindi, favorevole alla sospensione.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, poichè le copie dell'emendamento saranno pronte tra pochi minuti, ritengo opportuno sospendere la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,15).

Onorevoli colleghi consideriamo trasferiti all'articolo 18 gli emendamenti 21.0.2 e

21.0.1 rispettivamente del senatore Lepre e di altri senatori e del senatore Lugnano e di altri senatori.

Si dia lettura di questi emendamenti.

R I C C I , Segretario:

Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. ...

« Con l'entrata in vigore della presente legge verrà effettuata una revisione straordinaria delle liste elettorali avente lo scopo di consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini che lo conseguono in funzione di quanto dispone il precedente articolo 1.

La revisione straordinaria si effettuerà mediante formazione di lista elettorale aggiuntiva a quella risultante dalle normali operazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Per la formazione della lista elettorale aggiuntiva, e facendo costante richiamo alle norme di cui al precitato decreto del Presidente della Repubblica, saranno osservati i seguenti successivi termini:

a) entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere formato un elenco aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 8, primo comma, includente tutti i cittadini che, non essendo già compresi in quest'ultimo elenco, siano iscritti, alla predetta data, nel registro della popolazione stabile del comune, ed abbiano compiuto il 18° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1975;

b) entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), si provvederà agli adempimenti previsti all'articolo 9 commi primo e secondo;

c) entro i successivi 8 giorni si provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma e all'articolo 10;

d) entro i successivi 8 giorni si provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 16;

e) entro i successivi 2 giorni si provvederà alla pubblicazione del manifesto di cui

all'articolo 18 primo comma ed entro i successivi 7 giorni potranno essere presentati i ricorsi di cui al precitato articolo;

f) entro i successivi 2 giorni si provvederà alla trasmissione degli atti di cui all'articolo 28 primo comma;

g) entro i successivi 8 giorni si provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 30 primo comma; entro i successivi 5 giorni agli adempimenti di cui all'articolo 30, secondo comma; per i successivi 5 giorni avrà luogo il deposito degli atti di cui all'articolo 30 quinto comma ».

21.0.2 LEPRE, CIPELLINI, ZUCCALÀ, TORTORA, FERRALASCO, SIGNORI, STIRATI, PITTELLA, AVEZZANO COMES, CATELLANI

Art. . . .

In deroga alle disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sulla disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e con riferimento alla prima applicazione della presente legge, il sindaco provvede alla compilazione dell'elenco previsto nell'articolo 8, lettera a), del predetto Testo Unico entro il 1° aprile 1975, includendovi anche coloro che compiranno il 18° anno di età entro l'8 giugno 1975.

Agli stessi fini sono prorogati al 15 aprile 1975 i termini stabiliti dagli articoli 9, terzo comma, e 10 del predetto Testo Unico.

Il termine del 10 aprile fissato dall'articolo 16 dello stesso Testo Unico è prorogato al 30 aprile 1975. I termini dell'11 e del 20 aprile, fissati dall'articolo 18 del predetto Testo Unico, sono rispettivamente prorogati al 2 maggio del 1975.

Decorso il termine di cui all'articolo 18 del citato Testo Unico, prorogato secondo le precedenti disposizioni, il sindaco deve trasmettere senza ritardo al presidente della commissione elettorale gli elenchi, i ricorsi e le copie dei verbali indicati dalla stessa norma.

Le liste sezionali possono essere compilate separatamente per gli elettori nati fra il 1° luglio 1954 e l'8 giugno 1975.

21.0.1 LUGNANO, SEMA, PETRELLA, PELUSO, BRUNI, MINGOZZI, MARSELLI, ADAMOLI, CEBRELLI

P R E S I D E N T E . Avverto che tali emendamenti assumeranno rispettivamente la numerazione 18.0.2 e 18.0.3.

L E P R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P R E . Noi siamo d'accordo sull'emendamento del Governo che assorbe e perfeziona quanto da noi proposto nell'emendamento 18.0.2. In sostituzione del medesimo abbiamo presentato alla Presidenza un ordine del giorno, firmato, oltre che da senatori socialisti, anche da altri senatori, che suona così: « Il Senato invita il Governo a predisporre immediatamente quanto di necessità per dare tempestiva attuazione agli adempimenti previsti per la revisione straordinaria delle liste elettorali stabilita dalla presente legge ».

L'ordine del giorno, che reca le firme dei senatori Venanzetti, Garavelli, Viviani, Pieraccini, Licini, Lepre, Zuccalà, Signori, Stirati, Catellani e Cucinelli, ha la finalità di investire il Governo ed in particolare il Ministro dell'interno della facoltà di provvedere immediatamente agli adempimenti con i comuni e con tutti gli uffici elettorali interessati proprio ai fini di accelerare l'iter delle procedure agli effetti della concessione del diritto di voto ai diciottenni.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . La ragione del nostro emendamento era far sì che, tenuto conto della prossima scadenza elettorale per le amministrative e le regionali, le nuove tre classi che ammettiamo a votare potessero con-

cretamente esercitare questo diritto, tenuto conto degli adempimenti che la legge prevede e tenuto conto degli indugi spesso giustificati che l'iter della legge ha avuto in Commissione ed anche in Aula.

Debbo, tuttavia, far presente che saremmo anche propensi ad accettare l'emendamento governativo ed il successivo ordine del giorno con una sola variante, che vale ad abbreviare ancora questo termine ed a consentire le finalità che ci eravamo proposti con il nostro autonomo emendamento che prevedeva appunto scadenze che sarebbero state anche di impegno politico per l'altro ramo del Parlamento allorché avrebbe esaminato, pur nella sua autonomia, tutta la materia. Accetteremmo cioè l'articolo presentato dal Governo ove si prevedesse che i casellari debbono restituire, entro i successivi quindici giorni, gli estratti con le attestazioni proprie del casellario, cioè le condanne penali. Dirò con molta franchezza che il termine non è elevato, però quindici giorni ci sembrano adeguati, tenuto conto dell'ordinamento dei casellari giudiziali. Dovete infatti ricordare che nei casellari le schede sono redatte solo per le persone condannate, e che qui stiamo discutendo di persone che non avevano la piena capacità penale prima dell'approvazione di questa legge, che peraltro non è ancora definitiva. Lo spoglio di quegli schedari è cosa estremamente semplice e breve da realizzarsi nel tempo, tenendo presente la scadenza di interesse politico che si avvicina. Dirò anzi che questo termine è adeguato non solo rispetto alle scadenze che riguardano il casellario giudiziale della provincia, ma anche rispetto al casellario giudiziale nazionale che talvolta deve essere interpellato ad esempio per i cittadini nati all'estero ed in cui il sistema di catalogazione è ancora meglio organizzato e può funzionare con una facilità maggiore di quanto non funzioni un piccolo tribunale.

Con la riduzione da 20 a 15 giorni verosimilmente riusciremmo ad accorciare i termini qui previsti in modo da ottenerne un termine globale tale da consentire le elezioni amministrative e regionali alla scadenza costituzionale prevista. Se questa variante vie-

ne accettata dal Ministro, non avremo nessuna difficoltà ad approvare anche l'emendamento e l'ordine del giorno ritirando la nostra proposta.

Presento pertanto il seguente subemendamento: « All'emendamento 18.0.1, al numero 2), sostituire le parole: « venti giorni » con le altre: "quindici giorni" » (18.0.1/2).

P R E S I D E N T E . Da parte del relatore e di altri senatori è stato presentato un subemendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

All'emendamento 18.0.1, dopo il n. 9), aggiungere il seguente:

« 10) I termini di cui all'articolo 20, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono ridotti a giorni due; il termine di cui al comma quinto del precitato articolo è ridotto a giorni 15 ».

18.0.1/1

LICINI ed altri

L I C I N I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I C I N I , relatore. Il subemendamento da noi proposto è di completamento all'emendamento del Governo, cioè si inserisce nei termini che il Governo propone ai numeri 3), 4) e 5) del suo emendamento. In sostanza, poichè la legge al terzo e quarto comma dell'articolo 20 prevede certi adempimenti in termini di 5 giorni ciascuno, per poter rimanere in una logica consequenziale temporale secondo i ridotti termini stabiliti nell'emendamento del Governo, bisogna correlativamente ridurre anche i termini indicati nel terzo e quarto comma dell'articolo 20. Non si tratta, in sostanza, che di correlare la diversa entità dei termini stabiliti nell'emendamento del Governo con quelli risultanti dalla legge e omessi nello emendamento del Governo.

M U R M U R A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Onorevole Presidente, come Gruppo della Democrazia cristiana pensiamo di non poter aderire all'ulteriore abbreviazione dei termini di cui al subemendamento proposto dal senatore Petrella perchè riteniamo non solo già eccessiva la riduzione di tutti i termini prevista, accettabile unicamente per consentire l'ammissione al voto dei diciottenni, ma anche che un problema di tanta serietà non sia trattabile con criteri di eccessiva velocità.

Del resto, lo stesso senatore Petrella ha riconosciuto il notevole sforzo che l'emendamento del Governo viene a realizzare. Pertanto la riduzione da 20 a 15 giorni non ci trova per nulla consenzienti, anche perchè, trattandosi di giovani ormai certamente iscritti agli uffici anagrafici di comuni diversi da quelli di nascita e trovandosi schedati nei casellari giudiziali dei paesi di nascita, le ricerche non sono così facili e così comode come alcuni immaginano, tenendo presente il notevole aggravio di lavoro esistente attualmente per le ben note ragioni negli uffici dei casellari giudiziali.

E per questo che noi, respingendo il subemendamento, confermiamo il nostro assenso all'articolo aggiuntivo come presentato dal Governo. Con questo emendamento si realizza l'obiettivo che il Gruppo della Democrazia cristiana, attraverso il suo comportamento e attraverso i vari interventi in Aula, ha voluto porre senza cedere a malevole o maliziose interpretazioni: quello di riconoscere l'esercizio del diritto di voto ai diciottenni, ma di riconoscerlo col massimo di serietà e col massimo di obiettività.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, la invito ad esprimere il parere sui subemendamenti presentati, rispettivamente, dal senatore Licini e dal senatore Petrella e sull'emendamento presentato dal senatore Lugnano. Dovrebbe anche esprimere il parere sull'ordine del giorno del senatore Lepre e di altri senatori.

G U I , *Ministro dell'interno*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi pare di aver capito che gli emendamenti sono stati ritirati e che si aderisce al testo del Governo.

P E T R O N E . L'emendamento Lugnano verrà ritirato se il Governo accetterà il subemendamento 18.0.1/2.

G U I , *Ministro dell'interno*. Per quanto riguarda il testo del Governo, sono state proposte due modifiche. Con la prima si chiede di sostituire, nel numero 2), ai termini « 20 giorni » i termini « 15 giorni ». Forse i senatori che hanno presentato l'emendamento avranno visto che nel testo quale era stato redatto originariamente dal Governo si parlava di 25 giorni; io stesso avevo poi proposto, sostituendo 20 giorni ai 25 previsti, una riduzione. 20 giorni sono quelli previsti dalla legge attuale per queste operazioni dei casellari giudiziali per i giovani nuovi che vengono iscritti in un semestre. Infatti la legge attualmente concede per i giovani di un semestre venti giorni; invece qui iscriviamo sei semestri e perciò avevo proposto venticinque giorni onde concedere un minimo di spazio a queste operazioni. Comunque io stesso sono ritornato ai venti giorni. Infatti come è possibile, per un'operazione che riguarda sei semestri, proporre un termine inferiore a quello che la legge prevede per un semestre?

Pertanto pregherei di non insistere per abbreviare ulteriormente il termine. Credo di aver dato la dimostrazione della massima buona volontà; sarebbe stato più logico fissare 40, 30, 25 giorni. Ad ogni modo io stesso ho proposto 20 giorni e non credo si possa andare al disotto.

Accetto l'emendamento aggiuntivo del senatore Licini e di altri senatori.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dai senatori Lepre, Venanzetti ed altri, posso anche accettarlo, facendo presente che per gli adempimenti che dipendono dal Ministero posso dare disposizioni affinché vengano immediatamente eseguiti; ma gli adempimenti che non dipendono

dal Ministero, occorre che siano i comuni ad assolverli; ma senza la legge, non ho forza per imporli e quindi non posso che diramare una disposizione che i comuni possono seguire o non seguire e che io mi auguro che seguano. In questo senso accolgo l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

L I C I N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, per comprendere la necessità di questo emendamento e per rendersi conto delle finalità che con il medesimo si intendono perseguire, bisogna richiamare un fatto che era in un certo senso sfuggito all'inizio e cioè che lasciando la legge com'era senza l'emendamento in questione, si sarebbe finito col fare entrare in vigore la legge, per quanto riguarda il suo aspetto pubblicistico, cioè il diritto elettorale dei diciottenni, con il primo gennaio 1976. Ciò perché il sistema previsto dal testo unico del 1967 sull'elettorato attivo prevede due revisioni normali semestrali che vengono compiute una entro il mese di febbraio, l'altra entro il mese di agosto. Ebbene, quella compiuta entro il mese di febbraio sarà superata al momento dell'entrata in vigore della legge; quella da effettuare entro il mese di agosto riguarderà i cittadini che compiranno il diciottesimo anno di età dal primo gennaio al 30 giugno dell'anno successivo. Pertanto, rimanendo la legge com'era, l'applicazione pratica della stessa sotto l'aspetto del diritto elettorale si sarebbe spostata al primo gennaio 1976.

Da ciò i due emendamenti presentati inizialmente sia da parte dei senatori Lepre ed altri, sia da parte dei senatori Lugnano ed altri. Di questi emendamenti, come è stato già detto, quello dei senatori Lugnano ed altri è agganciato a delle date di calendario con la conseguenza che, se in ipotesi queste date non fosse stato possibile osservare in relazione alla data di entrata in vigore della legge con l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, ne sarebbe conseguita la neces-

sità di rinvio a questa Camera per la successiva approvazione. Pertanto un tale sistema potrebbe rappresentare una perdita di tempo.

Con l'emendamento, invece, presentato dai senatori Lepre ed altri questo inconveniente è ovviato in quanto si fa riferimento non ad una data del calendario, ma alla data, come giorno iniziale, di entrata in vigore della legge stessa.

Nell'emendamento dei senatori Lepre ed altri sono indicate delle scadenze che variano quelle previste dalla legge ordinaria per le revisioni semestrali. I termini previsti nell'emendamento Lepre sono in gran parte riportati nell'emendamento del Governo salvo due, quelli che riguardano la compilazione degli elenchi da parte dei comuni e quello che riguarda l'invio ai comuni stessi delle risposte, se così vogliamo dire, da parte del casellario e da parte dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Come è già stato indicato dal signor Ministro, la proposta iniziale del Governo prevedeva dei termini più ampi che poi sono stati ristretti a quelli che risultano dall'emendamento distribuito. L'argomento principale che vale per l'osservanza di questi termini è un argomento di carattere tecnico. In altre parole, i tecnici competenti hanno rilevato che se, a loro modo di vedere, era necessario un termine di venti giorni per quel che riguardava gli adempimenti dei comuni e un termine di almeno 25 giorni per quel che riguardava gli adempimenti del casellario e dell'autorità di pubblica sicurezza, i termini portati a 15 e 20 giorni sono assolutamente irriducibili.

Colleghi, la questione, a mio modesto avviso, è questa. Non posso non ricordare che nell'emendamento Lepre era addirittura indicato un termine di 8 o 10 giorni per quel che riguarda gli adempimenti del casellario e ciò perchè ritenevamo, nella nostra inesperienza, sufficiente detto termine. Ma di fronte all'affermazione di chi ha competenza specifica nel settore e che ci dice che sarebbero necessari 25 giorni, perchè si tratta di sei semestri anzichè di uno, ma che accetta

tuttavia, diremo *obtorto collo*, di ridurre i 25 giorni a 20 accettando anche, a compensazione vorrei dire, una specie di limatura dei successivi termini previsti nell'emendamento Lepre, penso sia logico dare atto che questi termini vanno rispettati così come stabiliti nell'emendamento del Governo.

Dobbiamo ricordare che in questo modo possiamo varare una norma di applicazione transitoria, cioè per la prima applicazione di questa legge, che ha una sua possibilità di pratica attuazione. Se invece fissassimo un termine che in pratica venisse dimostrato eccessivamente breve, esporremmo la legge stessa al pericolo o di sua inapplicazione, oppure di una sua variazione nell'altro ramo del Parlamento e quindi effettivamente ad un ulteriore ritardo nella sua entrata in funzione.

È per questo che esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dal Governo nella formulazione che risulta dal testo distribuitoci. Esprimo ovviamente parere favorevole anche all'emendamento aggiuntivo che, come ho già spiegato prima, è di mera coordinazione tra i termini previsti nell'emendamento governativo e quelli fissati nel testo unico del 1967.

P R E S I D E N T E . Prima di passare ai voti, devo chiedere al senatore Petrella se insiste per la votazione del subemendamento 18.0.1/2.

P E T R E L L A . Insistiamo per la votazione del subemendamento: se questo viene accettato dall'Assemblea, noi aderiremo all'emendamento del Governo e ritireremo l'emendamento 18.0.3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il subemendamento 18.0.1/2 presentato dal senatore Petrella, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 18.0.1/1 presentato dal senatore Licini e da altri se-

natori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.3, presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Venanzetti e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.1 presentato dal Governo.

PETRELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Avevamo preveduto nella norma transitoria proposta con il nostro emendamento dei termini precisi che erano indice di una ben determinata volontà politica; l'Assemblea non ha approvato il nostro punto di vista e si appresta ad accettare invece quello del Governo non prendendo in considerazione neppure una variante di poco momento ma di molta importanza che avevamo proposto.

È tuttavia necessario che una norma transitoria sia comunque prevista perchè la nuova legge riconosce a tre classi di elettori — cioè a coloro che hanno 18, 19 e 20 anni — il diritto di voto e le liste elettorali debbono essere adeguate a questa nuova normativa. Quindi voteremo a favore dell'emendamento e cioè della norma transitoria che rimane, dopo che è stato respinto il nostro emendamento, perchè risponde alla logica delle votazioni fatte da questa Assemblea e perchè le necessità reali che sono alla sua base le condividiamo, anzi volevamo ottenere il fine politico essenziale di ancorarci a ben precisi termini

e far sì che con sicurezza i diciottenni votassero nelle elezioni amministrative regionali prossime.

Poichè di una norma transitoria vi è necessità e l'emendamento governativo adempie, nelle condizioni presenti, a questo scopo, annuncio voto favorevole.

NENCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, siamo favorevoli all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

Vogliamo però fare una prima considerazione per quanto riguarda la forma. Sarebbe stato meglio che l'articolo fosse stato più sintetico. Ci sono infatti delle ridondanze inutili; per esempio laddove si dice: « il sindaco, in base ai registri dello Stato civile dell'anagrafe... provvede entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico distinto uomini e donne... » sarebbe stato sufficiente dire: « il sindaco entro 15 giorni provvede alla compilazione dell'elenco », perchè è evidente che lo compila in base ai registri dello stato civile; certamente non frugando nei cassetti della segreteria o nella sala di scrittura. Comunque questa ridondanza di norme, di carattere regolamentare e di norme che sarebbe opportuno collocare in una circolare illustrativa è purtroppo una realtà di tecnica legislativa a cui ci si deve adattare sia pure *obtorto collo*.

Siamo ad ogni modo favorevoli e voteremo a favore con le osservazioni che abbiamo fatto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento 18.0.1, quale risulta dopo l'approvazione del subemendamento 18.0.1/1. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 18.0.4 e 18.0.5 presentati dal Governo.

G U I , *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro dell'interno*. Ho già parlato di questi emendamenti all'inizio della seduta. L'aggiunta del personale addetto al casellario giudiziale mi è sembrata necessaria in entrambi i due articoli aggiuntivi, perchè alle operazioni di preparazione delle liste per le elezioni oltre al personale dei comuni, delle prefetture e del Ministero dell'interno, è interessato anche il personale del Ministero di grazia e giustizia addetto ai casellari giudiziali. Dal momento quindi che si impegna per questo lavoro quel personale, perchè siano rispettati i termini, dobbiamo dare ad esso la possibilità di compiere il lavoro straordinario necessario.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, siccome quella degli straordinari forfetizzati è una materia incandescente e, come ha spiegato in questo istante l'onorevole Ministro, questa deroga, così ampia e estesa, perchè riguarderebbe oltre che il personale del Ministero dell'interno anche il personale dei casellari giudiziali, è in funzione dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 18.0.1 testè votato, a me sembra che bisognerebbe sostituire, nell'emendamento 18.0.4, le parole: « in occasione di consultazioni popolari », con le altre: « in occasione delle consultazioni popolari che si svolgeranno nell'anno 1975 ». Non possiamo infatti stabilire come norma costante che si faccia una speciale revisione delle liste concedendo straordinari forfetizzati quando il congegno sarà diventato normale e le liste saranno già predisposte tenendo conto degli elettori dal diciottesimo anno di età in poi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro dell'interno*. Il problema si riproporrà eventualmente; comunque sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

L I C I N I , *relatore*. Il parere della Commissione doveva essere preceduto da una osservazione e da una richiesta al Governo, che è anche correlativa a quanto è già stato osservato dal senatore Perna, cioè che questa disposizione assume un carattere di disposizione transitoria in occasione della prima consultazione elettorale o, per meglio dire, in occasione dell'entrata in vigore di questa legge di cui stiamo trattando; nel qual caso domando al Governo se non vi sia una omissione, perchè qui il lavoro straordinario viene autorizzato per il periodo elettorale, cioè dalla data di convocazione dei comizi ad un mese dopo. Vale a dire, se ci preoccupiamo in correlazione a quello che è l'ordine del giorno già approvato prima, proposto dai senatori Lepre ed altri, che siano date disposizioni per rendere possibile la revisione straordinaria, e se a questo fine fosse necessaria l'attuazione di lavoro straordinario, questo dovrebbe essere svolto in data precedente alla convocazione dei comizi elettorali. Chiedo al Governo se ha valutato o meno questo argomento: qui, in altre parole, vediamo il lavoro straordinario solo in occasione del compimento delle operazioni dopo la convocazione dei comizi elettorali, i quali in realtà non dovrebbero comportare un lavoro straordinario, perchè si tratta delle elezioni come si sono sempre svolte. La necessità di lavoro straordinario, a mio modesto avviso, riguarda il periodo di preparazione, cioè di attuazione della revisione straordinaria delle liste elettorali.

Chiederei quindi al Governo se non fosse il caso di specificare meglio dicendo: per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, sino al compimento delle operazioni di revisione straordinaria delle liste elettorali.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro dell'interno*. Qui si sovrappongono due questioni, onorevole Presidente. Il personale addetto a queste operazioni, dei comuni, dei casellari giudiziari eccetera, ha sempre fatto lavoro straordinario in occasione delle elezioni.

La norma è caduta in base alla legislazione in vigore; l'emendamento intendeva, per i periodi delle consultazioni elettorali, ripristinarla in via permanente. Con l'emendamento Perna l'abbiamo ripristinata solo per quest'anno. In più per quest'anno c'è il problema della revisione straordinaria, che è la seconda questione sollevata dal senatore Licini. Penso che la sua osservazione sia giusta, ma che debba rimanere il testo con l'emendamento limitativo Perna; posso perciò accettare solo l'anticipazione dell'entrata in vigore.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro ritiene opportuno che metta ai voti la proposta del senatore Perna, da lei accettata, come subemendamento, oppure lei modifica l'emendamento governativo?

G U I , *Ministro dell'interno*. Modifico l'emendamento 18.0.4 nel senso di aggiungere alle parole: « consultazioni popolari » le altre: « che si svolgeranno nell'anno 1975 » e di sostituire le parole: « pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi » con le altre: « entrata in vigore della presente legge ». In tal modo concilio la proposta del relatore con quella del senatore Perna.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, lei è d'accordo?

L I C I N I , *relatore*. Sì, sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18.0.4 nel testo modificato secondo le indicazioni del Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.5 presentato dal Governo e accettato dalla Com-

missione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 19.

I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge. Fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore età della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di età del soggetto.

(È approvato).

Art. 20.

Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative debbono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore età dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.

(È approvato).

Art. 21.

Quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore età, tale termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge se a tale data il soggetto ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

Restano immutate le disposizioni anteriori se, a causa del compimento della mag-

giore età anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è già iniziato il decorso del termine indicato nel comma precedente.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 21 è stato presentato un articolo aggiuntivo da parte del senatore Lepre e di altri senatori. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. ...

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

21.0.3 **LEPRE, CIPELLINI, ZUCCALÀ, TORTORA, FERRALASCO, SIGNORI, STIRATI, PITTELLA, AVEZZANO COMES, CATELLANI**

L E P R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P R E . Questo emendamento si inquadra nello spirito della legge che, oltre ad attribuire la maggiore età ai giovani che hanno compiuto i 18 anni, vuole altresì essere operante al più presto possibile. A tal fine proponiamo che, in deroga alla norma consuetudinaria, questa legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

L I C I N I , relatore. La Commissione è favorevole.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 21.0.3, presentato dal senatore Lepre e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Presentazione di disegno di legge

G U I , Ministro dell'interno. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , Ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Integrazione di bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1975 e 1976 » (1931).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro dell'interno della presentazione del predetto disegno di legge.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli senatori, il mio breve intervento è per motivare il voto favorevole del Gruppo del PSI al disegno di legge che, modificando l'articolo 2 del codice civile, abbassa da 21 a 18 anni l'età utile per conseguire la maggiore età e con essa la capacità di esercitare tutti i diritti civili; per riflesso essa attribuisce ai giovani diciottenni anche il diritto di voto, poichè l'articolo 48 della Costituzione riconosce un tale diritto a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età.

Il disegno di legge è nella sostanza quello che proposi, a nome del PSI, il 14 novembre 1968 alla Camera e che ottenne, in sede referente, l'approvazione unanime della Com-

missione giustizia di quel ramo del nostro Parlamento il 1° aprile 1971 e che fu presentato all'esame dell'Assemblea di Montecitorio nel luglio 1971, da una relazione di completa adesione stilata dall'onorevole Maria Eletta Martini.

Ed è lo stesso testo che riproposi al Senato nel giorno inaugurale di questa legislatura.

Pur conscio delle difficoltà che si incontrano nel nostro paese quando si portano avanti problemi come questo, che sono i problemi delle libertà civili e dell'ammodernamento della nostra società, ero convinto che i tempi della loro proposizione fossero più che maturi, quasi venticinque anni dopo la Liberazione dell'Italia.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue L E P R E) . Confortava questa mia tesi il fatto che già all'epoca della Resistenza, quando eleggemmo le giunte comunali nel territorio amministrato dal governo della Carnia libera e dello Spilimberghese, sorti per eroico sacrificio dei partigiani delle divisioni Garibaldi e Osoppo e delle sue valorose popolazioni, fu pacifico che ai giovani diciottenni competesse e il diritto di votare e il diritto di essere candidati ed eletti.

Ora alla mia parte politica pare che il nostro disegno di legge, integrato dall'utile apporto della analoga proposta presentata nel luglio scorso dal senatore Petrella e da altri colleghi del Gruppo del PCI, realizzi con maggiore completezza anche i contenuti della proposta di legge costituzionale già approvata dalla Camera per la quale noi riconfermiamo il voto positivo, proposta che tende un po' a svecchiare i quadri dell'elettorato attivo e passivo, in adeguamento alla crescita culturale del paese, che ha trovato verifica positiva nelle generose battaglie di civiltà portate avanti in questi anni proprio dai giovani operai e studenti nella fabbrica, nella scuola e nella società: nel senso che il cittadino può essere elettore ed essere anche eletto solo se allo stesso si riconosce la piena maturità e la completa disposizione di tutti i diritti civili e non solo di quelli politici ed elettorali.

Mi pare questo il messaggio della Costituzione che, indicando nell'articolo 48 il requisito della maggiore età per avere diritto al voto, ha sanzionato la non divisibilità della maturità civile da quella politica, messaggio

confortato, dal 1969 in poi, dalla analoga strada scelta dalla Germania Federale, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla Repubblica di Francia.

E bene si è detto qui che queste iniziative non vanno considerate e interpretate come un dono ai giovani, ma come presa d'atto della comunità che il suffragio universale è carente nella storia d'oggi, se si escludono i giovani diciottenni dalla partecipazione e dal voto.

I giovani che, oltre ad essere l'eterno volano dinamico del progresso sociale fuori di ogni compromesso, hanno anche il merito di aver ideato una società più civile, ci hanno dato la visione di una scuola sempre più vicina interprete della domanda del paese reale e di un sindacato che, uscito dal ghetto della mera rivendica contrattuale, prospetta tutte le esigenze dei lavoratori che sono sì di salario decente, ma che sono anche di scuola aperta, di servizi sociali adeguati, di cultura e informazione volte ad accrescere la libertà dei cittadini.

Sono queste squisite conquiste dei giovani nelle generose battaglie di questi anni, conquiste e prospettazioni con le quali la democrazia e le stesse forze politiche devono fare i conti, se vogliono marciare coi tempi, che legittimano il riconoscimento della loro maturità e il dovere della comunità di arricchirsi del loro apporto generoso e puro che reclama un nuovo modo di essere e di esprimersi della società e dei suoi quadri dirigenti.

I giovani, ad esempio, non credono, e diventano di istinto extraparlamentari, a uomini

ed a forze politiche che dopo aver gestito per trent'anni il potere, tutto il potere, ritornano oggi a parlare dell'esigenza di una nuova politica dell'ordine pubblico, della lotta alla criminalità e al fascismo, di una moderna politica della casa, della scuola e degli ospedali, come se sbarcassero oggi in Italia dopo trent'anni di esilio.

Così come non credono ai politici che dicono sì e pensano no, come è accaduto più volte nel tormentato *iter* della proposta di legge per la maggiore età, dove la paura del voto giovanile per lo meno tradisce una carenza di volontà a progredire.

La partecipazione giovanile impone anche un modo di essere più serio, un metodo meno levantino di affrontare i problemi della nostra società e rappresenta una condizione moralizzatrice e per il paese e per gli stessi partiti politici.

E la valutazione della ricchezza del loro contributo ci deve spingere a fare una politica per i giovani, soprattutto per quelli che fuggono dal meridione e dalle montagne del nord. Ciò significa soprattutto il posto di lavoro vicino a casa, per dare modo alla loro presenza di garantire la crescita libertaria e democratica del paese. Bisogna pensare anche a quella grossa bomba che potrebbe scoppiarci tra le mani e che è rappresentata dalla paurosa disoccupazione intellettuale, se è necessario anche rivedendo la politica della scuola e dell'università di questi ultimi anni.

Questi i motivi che legittimano oggi il voto favorevole del PSI alla maggiore età ai giovani diciottenni (punto di riferimento, certo, acquisito anche dal nuovo diritto di famiglia) e all'abbassamento dell'età per l'elettorato attivo e passivo, che sono poi gli stessi motivi per cui il Partito socialista si è battuto per primo, e sempre e sinceramente tra i primi, per questa conquista civile.

Questi stessi motivi legittimano anche l'impegno del PSI a far subito approvare anche dalla Camera la legge della maggiore età, quale via breve ed unica per consentire ai giovani di votare a primavera, anche se questa prospettiva, non certo per colpa nostra, si fa sempre più problematica.

Ci interessa per chi voteranno, ma non ne facciamo una condizione o una remora.

Ricordo ancora le polemiche all'interno del mio partito e nei partiti laici e della sinistra quando trent'anni fa demmo l'assenso per il voto alle donne.

Oggi questa preoccupazione non c'è più, al punto che non si sa se sia più progressista nel suo insieme il voto maschile o quello femminile.

In Germania il voto dei giovani ha cacciato dal Parlamento nazionale i neonazisti; in Inghilterra hanno votato, al primo incontro, conservatore, nel momento in cui i laburisti assecondavano gli Stati Uniti nella prosecuzione della brutta guerra del Vietnam.

L'importante è che votino e che partecipino, anche se ci faranno venire il fiato grosso per recuperare il troppo tempo perduto per attuare il precetto costituzionale.

In tutte le celebrazioni del trentennio della Resistenza, che hanno visto quest'anno una larghissima partecipazione di giovani a testimoniare che la salvaguardia dei valori della lotta di Liberazione significa la salvaguardia della Repubblica e delle istituzioni, abbiamo sentito i giovani ripeterci che la Costituzione non va riformata, ma attuata.

Nell'iniziare questo mio breve intervento di adesione per il Gruppo del PSI, pensavo, a proposito dei giovani, ai 22 giovanissimi ostaggi che erano in carcere con mio padre, fucilati dai nazisti ad Udine, fuori dal cimitero, quale rappresaglia perchè giorni prima, alcuni nostri partigiani, travestiti da SS erano entrati nelle carceri di via Spalato per liberare alcuni prigionieri politici e alleati ammalati, tra cui due anziani sacerdoti.

Proprio trent'anni fa questi giovani, di fronte al plotone di esecuzione, prima di cadere, gridarono: Viva l'Italia libera, morte al fascismo!

Sia anche, direi soprattutto, questo eroico combattere dei nostri giovani per la libertà impegno per noi a difendere la democrazia.

Il voto positivo che oggi andiamo ad esprimere vuole essere interprete anche di questi grandi valori. *(Vivi applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bartolomei. Ne ha facoltà.

B A R T O L O M E I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, poco resta da aggiungere a quanto hanno detto per conto del mio Gruppo i colleghi De Zan Treu, Sica e Murrura per illustrare i motivi a favore dello spostamento a 18 anni della maggiore età.

Il movimento di opinione che ha recentemente investito in modo, direi, irresistibile quasi tutti i paesi del mondo libero attesta l'importanza assunta dall'aumento demografico e dalla crescita civile delle fasce giovani della popolazione, sotto l'impulso stesso dello sviluppo tecnico ed economico di questo dopoguerra.

E nel dichiarare, pertanto, l'assenso del mio Gruppo alla proposta di legge, desidero sottolineare che esso nasce, prima, dalla coscienza del cammino che, anche con il nostro contributo, collega Lepre, l'Italia ha compiuto in questi anni, e poi dalla profonda consapevolezza della rilevanza di questa deliberazione. Di una scelta cioè che non può limitarsi a prendere atto di un fatto, ma deve saperne valutare le implicazioni profondamente incisive nella vita del paese.

In questo senso la nostra adesione è meditata, ma netta e senza vani trionfalismi.

Essa dice no ad ogni indulgenza trionfalistica, in quanto non crediamo nella capacità risolutiva dei miti generazionali, e tanto meno a quel « giovanilismo » che poco più o poco meno di quarant'anni fa trasformava l'ansiosa e talvolta generosa aspettativa della prima età in quella « primavera di bellezza » che, attraverso l'esaltazione panica della violenza naturale, corrompeva la vita in un destino di morte e di autodistruzione.

Ma la nostra adesione rifiuta pure l'intenzione adulatoria di chi si sforza di compiacere per adescare, quasi i giovani fossero soltanto materiale da utilizzare come ausiliari del potere. Una posizione del genere potrebbe probabilmente significare un degradante tentativo, ma di certo comporterebbe l'errore inverso di chi, davanti alla realtà de-

mografica, civile e spirituale rappresentata da questa emergenza, si fermasse a considerarla in termini di autoprotezione, di difesa o di chiusura.

Diamo pertanto il nostro voto con l'estrema consapevolezza delle potenzialità che questa decisione mette in movimento, senza reticenze o futili paure se lo stesso segretario politico, senatore Fanfani, e molti esponenti significativi della Democrazia cristiana, fino alle iniziative legislative del collega Tangi ed altri qui al Senato e di altri colleghi democristiani alla Camera, furono tra i primi ad avvertire, in sedi diverse, in varie prese di posizione e prima ancora che i fenomeni di contestazione, soprattutto nel mondo studentesco, facessero riflettere le forze politiche, che l'ampliamento dell'elettorato attivo poteva rappresentare nel paese un'altra tappa importante del suo cammino, non il rafforzamento surretizio di questa o quella forza politica.

Non è qui il momento di soffermarci sulle preoccupazioni che emergono dalla lettura delle cronache della violenza giovanile, anche perchè, forse, esse scoprono solo una parte di un più vasto fenomeno di disadattamento sociale collegato con determinate evoluzioni; ma conviene invece considerare, questo sì, quanto, nella carica protestataria, nella stessa ribellione che i giovani portano dentro, giochi il timore per l'incertezza della loro collocazione nel mondo di domani, che in realtà non appare ancora pronto per accoglierli e per sistemarli, la paura per il grigiore dell'uomo unidimensionale che si esprime contro una società tutta protesa nell'esaltare ogni più futile desiderio, ma raramente capace di fornire i mezzi materiali e spirituali per soddisfarlo.

Qualcuno dice con acre scetticismo che essi non sanno quello che vogliono. Essi però sanno che cosa non vogliono. E al di là stesso della vanità di quello che per noi, per gli adulti, è il cosiddetto impegno riformatorio, ci rilanciano la palla. E questo mi pare il punto. Il problema è pertanto quello di offrire un approdo alla spinta che sta dietro certe domande talora brutali, alla disinteressata percezione delle cose che i giovani

hanno: un traguardo misurato su valori autentici, non mistificati, non contraffatti.

La decisione che oggi definiamo con questa legge ci pone quindi l'impegno a ristabilire un rapporto reale tra adulti e giovani al fine di costruire insieme un destino comune: non noi per loro, ma noi con loro, onde aiutarli a entrare nella storia. E nella storia non si entra per la scorciatoia comoda della permissività che distrugge ogni ancoraggio, perchè essa, la storia, è dura e amara.

Diversamente, la loro vicenda potrebbe disegnare l'antistoria. Quella scritta dalla mano violenta della rivolta o quella che ha la cadenza squallida della mimetizzazione conformistica. Sarebbe comunque soffocare la creatività libera dell'immaginazione della quale ha soprattutto bisogno, per progredire, una società vitale.

Molti di noi espressero le ansie della loro gioventù nell'angoscia della Resistenza. Per i migliori, per le guide, gli aspetti esaltanti di quei momenti non erano nel combattimento in quanto tale, ma nella convinzione che la lotta avrebbe aperto un varco verso un mondo più giusto e più libero. E fondammo la Repubblica delle libertà democratiche.

Le generazioni attuali non hanno fatto l'esperienza dei fascismi; hanno goduto del sistema delle libertà senza aver contribuito direttamente a ricrearlo. E mentre le nostre generazioni talvolta sembrano acquietarsi nella celebrazione di un risultato raggiunto, le nuove cercano di andare oltre quel risultato denunciandone le disarticolazioni e le anghiossi.

A Nanterre durante la contestazione del maggio un cartello gridava « elezioni — tradimento » come in qualche università italiana recentemente. Non è solo il segno di un certo anarchismo extraparlamentare più o meno preoccupante. Quel grido è per molti la sfiducia per un modo di essere delle istituzioni, del Parlamento stesso il cui ruolo viene allora discusso nella misura in cui, stretto dalla rapidità del cambiamento socio-culturale, fatica a trovare la dimensione essenziale e fondamentale che, nelle società avviate verso la tecnicizzazione, ha la sua

funzione di controllo, di sollecitazione e di stimolo.

È molto significativo che il voto ai diciottenni cada in momenti di forti tensioni nel paese e altrove. La lotta contro le risorgenti tentazioni eversive e i rigurgiti fascisti non deve infatti rendere statica la situazione. Dobbiamo difendere le istituzioni. Dobbiamo studiare anche le modalità per migliorarne il funzionamento. Dobbiamo stroncare con ogni mezzo il terrorismo e la violenza. Ma per aggredire anche le cause di certi fenomeni dobbiamo prima di tutto avere la coscienza che la libertà non è qualcosa che appartiene a qualcuno, o a questa piuttosto che a quella generazione: è un fatto che si costruisce col contributo di tutti, senza rifiutare il rischio di ognuno.

Ai giovani può essere chiesto il contributo dell'immaginazione e il rischio della generosità. Ed essi lo daranno, ma a condizione che valga la pena di offrirlo.

Tale, onorevole colleghi, mi pare il senso di questo voto e tale vuole essere il significato del nostro impegno. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Garavelli. Ne ha facoltà.

G A R A V E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per dichiarare molto brevemente che i senatori del Gruppo socialdemocratico voteranno a favore del testo unificato dei disegni di legge numeri 34 e 1738 per l'attribuzione della maggiore età al diciottesimo anno.

Acquista particolare risalto, tra le pur rilevanti conseguenze civili di questa legge, il fatto che essa costituisce la premessa a significative e rilevanti modificazioni dell'elettorato attivo e passivo, come del resto lo stesso disegno di legge costituzionale già votato dall'altro ramo del Parlamento ha anticipato. Se si volesse fare qualche concessione alla retorica, che pure in certe circostanze può essere giustificabile, si potrebbe dire che questo provvedimento di legge va nel senso della storia. Più realisticamente po-

tremmo dire che va nel senso nel quale camminano le cose, come del resto è dimostrato anche dal fatto che la stessa Costituzione può essere tranquillamente e legittimamente modificata quando ciò corrisponda all'esigenza che la Costituzione stessa debba adeguarsi ad una realtà mutevole qual è quella della società nella quale viviamo e operiamo.

È un fatto positivo il consenso pressochè generale di tutte le forze politiche che è venuto a questo disegno di legge, talchè può sorgere, non per spirito di malignità — ne siamo ben lontani —, la sensazione che ciascuna forza politica ha avuto la preoccupazione che non si poteva rimanere indietro di fronte ad un fatto che la realtà politica e storica del momento proponeva davanti agli stessi responsabili politici.

Le ragioni che sorreggono questa riforma sono state ampiamente illustrate e ci trovano consenzienti: l'esigenza, che si potrebbe chiamare fisiologica, per la democrazia di ricorrere ad una partecipazione sempre maggiore allorché si tratta di scelte che impegnano tutti, le trasformazioni profonde della società civile che operano una anticipata maturità nel mondo giovanile, l'allineamento alle condizioni raggiunte da altre democrazie alle quali ci uniscono legami di cultura e di collaborazione in ogni campo dei rapporti civili, ed anche la fiducia che la responsabilizzazione alla quale chiamiamo i giovani operi nella stragrande maggioranza di essi come un deterrente contro certi rischi di strumentalizzazione e come un fattore di emarginazione di quelle frange che ancora si attardano in un estremismo infantile o anarcoide. Tutte argomentazioni che sono state, ripeto, ampiamente esposte e ci trovano concordi.

Oltre a ciò riteniamo non superflue due considerazioni relative alla situazione nella quale questa rilevante riforma — perchè tale può essere legittimamente chiamata — si colloca. La prima riguarda il momento, per tanti aspetti difficile e travagliato, che la nostra società attraversa, momento nel quale a tutte le tensioni di una società in movimento ed in evoluzione si aggiungono

anche le drammatiche scelte rese necessarie dalla crisi dell'economia. Ci sembra allora estremamente significativo e positivo che il Parlamento conduca in porto questa che è una grande conquista civile proprio ora. Di fronte alle tante e non sempre in verità giustificate accuse che vengono mosse alla classe politica, in questo caso ci sembra che la classe politica possa ben rivendicare a se stessa la sensibilità di avere avvertito l'esigenza di portare avanti questo problema.

L'altra annotazione infine si collega alla scuola ed alle ben note vicende che essa vive in questo periodo. Quello che ci accingiamo a votare, onorevoli colleghi, è un messaggio che certamente la scuola deve raccogliere e recepire; è un messaggio di fiducia nei giovani, perchè essi debbono credere in questa democrazia ed impegnarsi responsabilmente con l'apporto del loro disinteressato entusiasmo per migliorarla e per portarla ancora avanti.

Questo è l'augurio che rivolgiamo a tutti i giovani nel momento in cui annunciamo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ossicini. Ne ha facoltà.

O S S I C I N I . Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, per le ragioni ampiamente esposte in Commissione e in Aula dal senatore Branca, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come è stato da tutti sottolineato la nuova normativa sull'elettorato attivo e passivo mira a dare una risposta lineare e coerente ad esigenze da tempo emerse e diffuse nella società civile.

Noi comunisti fin dai tempi della Costituzione avevamo chiesto che la Carta costituzionale fissasse esplicitamente il diritto di voto a diciotto anni; ma tale tesi vedemmo purtroppo respinta, anche se non mancarono ad essa consensi in ogni settore democratico, dalla prevalenza del segno conservatore e dalla pavidità di coloro che pure allora invocavano prudenza ed invitavano a non dare « troppo spazio ai cosiddetti incontrollati entusiasmi giovanili ».

Non possiamo quindi non dirci soddisfatti che il problema trovi oggi adeguata soluzione nell'unanime consenso di tutti i Gruppi politici e in questo momento preferiamo porre l'accento sul fatto profondamente democratico che oltre 3 milioni di giovani in più fin dalle prossime elezioni amministrative regionali potranno partecipare alle scelte cui il paese è chiamato in una fase di crisi assai acuta che rende carico di paure e di incognite proprio l'avvenire delle giovani generazioni.

Non ci soffermeremo dunque sul ritardo con cui realizziamo questo obiettivo di progresso sul cammino dei diritti civili perchè intendiamo oggi richiamare tutte le forze democratiche alla necessità di vigilare per evitare che ostacoli ed indugi siano frapposti e che remore e resistenze più o meno oscure, di cui però ancora si avverte la presenza anche nei discorsi di consenso, là dove non solo riaffiora il vecchio richiamo alla prudenza ma ricompare puntuale la paura che i giovani facciano cattivo uso del diritto al voto da loro conquistato e non a loro concesso, possano riuscire ad impedire che i diciottenni concretamente esercitino il diritto di voto alle prossime competizioni elettorali.

Il nostro Gruppo voterà quindi a favore del provvedimento in esame, individuando in esso una tappa importante nel processo di rinnovamento delle istituzioni democratiche. Nessuno infatti potrà negare che non ci siamo chiesti, così come è scritto nella relazione di legge Ingrao, per chi voteranno i giovani, ma sempre abbiamo affermato che devono votare. Ed ora che non vi dovrebbe essere più ostacoli di tempi e di soluzio-

ni alla riforma possiamo aggiungere che mai nella nostra lotta per garantire almeno un elettorato attivo nelle prossime elezioni siamo stati animati da calcoli di natura elettoralistica, ma sempre siamo stati guidati dalla convinzione profonda che il voto ai diciottenni si colloca nella linea di lotta della classe operaia e delle forze popolari per l'allargamento progressivo del diritto elettorale (dal suffragio universale del 1912 alla proporzionale del 1919, alla estensione del voto alle donne nel 1945) nella consapevolezza che il progresso civile, morale e politico del paese passa attraverso la espansione delle basi della democrazia.

E a chi insiste a domandare a chi giova rispondiamo che giova al paese, alle sue istituzioni, al suo regime democratico. I diciottenni debbono votare. E debbono votare non solo perchè è giusto che sia riconosciuto tale diritto a chi oggi, a 18 anni, ha la pienezza della capacità penale, la piena capacità in materia di lavoro, la capacità di disporre per testamento, il diritto di riconoscere i figli naturali, l'esercizio dei diritti d'autore, l'obbligo di prestare il servizio militare, non solo perchè la maggioranza degli Stati moderni riconosce il diritto elettorale attivo al raggiungimento del diciottesimo anno di età e una recente deliberazione del Consiglio d'Europa ha suggerito ai governi dei paesi membri l'unificazione della disciplina della materia abbassando il limite a diciotto anni, ma anche e soprattutto perchè la maturità dei giovani d'oggi, la loro notevole evoluzione culturale, il grado di partecipazione ai vari livelli della società civile, le proposte positive che sempre hanno dato come contributo alla soluzione di vecchi problemi sono una garanzia di consapevolezza e responsabilità democratica, perchè nelle giovani generazioni è nettamente prevalente, anzi costante e deciso, il rifiuto di tutto ciò che si muove in senso contrario alla democrazia e al rispetto dei diritti dell'uomo, è viva e forte la condanna di ogni tentativo di eversione antidemocratica, è permanente la tensione ideale per la conquista di spazi maggiori per la dignità e la libertà dell'uomo.

Per queste ragioni daremo voto favorevole ai provvedimenti in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Venanzetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori repubblicani a questo disegno di legge, non ho molto da aggiungere alle considerazioni che ho avuto modo di esporre nel corso della discussione generale che si è svolta nella scorsa settimana. Direi però che da questo dibattito, e anche dalle dichiarazioni di voto che sono state formulate poc'anzi, è emerso soprattutto l'accento sull'aspetto elettorale del disegno di legge, mentre noi sappiamo che esso principalmente riguarda l'attribuzione della maggiore età ai giovani di 18 anni, e l'elettorato attivo ne diventa naturalmente una conseguenza. Mi è parso d'altra parte che nel corso dei vari interventi ci sia stato, mi sia consentito di dirlo, un eccesso di retorica giovanile, intanto perchè penso che possiamo considerare giovani anche i ventunenni che già erano maggiorenni e votavano (non sono giovani solo coloro che andranno ad usufruire del voto a seguito della concessione della maggiore età). Indubbiamente questo disegno di legge ha consentito un dibattito sulla condizione generale dei giovani, e da questo punto di vista posso anche comprendere le considerazioni qui svolte; non vorrei tuttavia che ci si soffermasse in modo prevalente a considerare giovani solo queste nuove tre classi che usufruiscono del diritto di voto.

Un'altra considerazione che mi pare si debba fare è questa specie di ricerca di primogenitura da parte di coloro che sostenevano il voto ai diciottenni: quasi una gara a chi fosse più giovane. Mi è parso anche — ed in ciò concordo con quanto è stato affermato da altri oratori — che l'accordo generale su questo disegno di legge sia a volte più formale che sostanziale. Lo stesso *iter* lungo e tortuoso di questo disegno di legge

dimostra, a mio giudizio, che riserve e perplessità ancora esistono sul merito del disegno di legge stesso.

Sempre per quanto riguarda la ricerca della primogenitura, non dimentichiamo che anche da parte dei repubblicani era stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge per l'abbassamento della maggiore età, subito dopo l'insediamento della nuova Camera, in previsione proprio del *referendum* che poi si è svolto nel mese di maggio dello scorso anno. E noi abbiamo ben compreso che certi ritardi di questo disegno di legge erano connessi alla preoccupazione per la partecipazione al voto del *referendum* dei giovani tra i 18 e i 21 anni; così come oggi, lo sappiamo, esistono delle preoccupazioni circa la possibilità che i giovani possano esprimere il loro voto nelle prossime elezioni regionali. Ma questa, ripeto, è storia o quanto meno cronaca.

Se effettivamente viene preso impegno da tutti i Gruppi di consentire un rapido *iter* nell'altro ramo del Parlamento di questo disegno di legge affinché al più presto possibile diventi legge, siamo certi che tale impegno verrà mantenuto nella sostanza. E traggo l'occasione da questa dichiarazione di voto — non l'ho fatto prima in sede di emendamenti — per dire che ho votato l'emendamento del Governo anzichè quello comunista proprio nella preoccupazione che l'eventuale accoglimento dell'emendamento comunista, che poneva dei termini non di carattere generale ma riferiti a scadenze e date precise, potesse indurre la Camera dei deputati ad una modifica rispetto ai tempi che si andavano delineando, con la conseguenza che ci saremmo trovati nella necessità di dover riesaminare anche in questo ramo del Parlamento il disegno di legge provocando in tal modo veramente un ritardo di grosse dimensioni. Ritengo invece che l'emendamento del Governo consenta una più rapida approvazione del disegno di legge.

Il nostro voto favorevole a questo provvedimento, signor Presidente e onorevoli colleghi, non deriva chiaramente da valutazioni di carattere particolare (come qualche volta è stato fatto: l'abbiamo letto sulla

stampa, l'abbiamo sentito in alcuni interventi), secondo la valutazione dell'utilizzo del voto che potranno fare i giovani dai 18 ai 21 anni. Una riforma di questo tipo deve evidentemente badare all'interesse generale e non a una valutazione di possibili vantaggi di carattere elettorale. Le difficoltà di questo disegno di legge sono invece dipese proprio da alcune preoccupazioni di carattere particolare.

Noi riaffermiamo che con il nostro voto intendiamo dare un contributo al problema della democrazia in senso generale nell'interesse generale del paese, convinti come siamo che ogni allargamento della base di consenso è condizione per uno sviluppo della democrazia. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filletti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, già l'intervento del presidente Nencioni ed il discorso da me pronunciato durante la discussione generale hanno manifestato la volontà concreta del Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale di aderire al disegno di legge in esame. Non ripeterò qui le ragioni che ci hanno indotto ad esprimerci in senso completamente favorevole, ma mi preme di far rilevare che il nostro Gruppo già in tempo assai lontano ha proposto chiaramente di procedere alla modifica dell'articolo 2 del codice civile nel senso di ridurre a 18 anni il limite per la maggiore età, per la capacità di agire.

Se un rilievo dobbiam fare al testo unificato della Commissione giustizia è soltanto di carattere sistematico in quanto contemporaneamente vengono esaminate due materie diverse, una che afferisce direttamente al codice civile e l'altra che afferisce alla legge elettorale. Ragioni sistematiche avrebbero dovuto indurci a formulare due distinti provvedimenti di legge. È per tale motivo che già in Commissione giustizia in sede di riforma del diritto di famiglia avevamo proposto che come articolo 1 della riforma medesima ve-

nisse introdotta proprio la modifica dell'articolo 2 del codice civile. E ciò facevamo anche perchè convinti che automaticamente quella modifica veniva ad apportare una innovazione sull'elettorato attivo, se è vero come è vero che dai lavori della Costituente chiaramente emerge che l'elettorato attivo è direttamente ancorato ad una norma del codice civile e particolarmente alla norma di cui all'articolo 2 del codice medesimo, tant'è che elettori sono coloro i quali hanno raggiunto la maggiore età. Allorquando noi veniamo a ridurre la maggiore età da 21 a 18 anni, automaticamente veniamo a ridurre l'età per l'elettorato attivo.

È per queste ragioni che non trascendiamo in accenti trionfalistici, ma ci limitiamo a far rilevare che la nostra adesione alla riduzione a 18 anni del limite della capacità di agire ha riferimento alla nostra convinzione che ci induce a ritenere che i giovani hanno assunto una maggiore maturità, una maggiore coscienza ed una maggiore competenza. Questi motivi, che abbiamo in maniera molto esplicita sviluppato nel corso degli interventi nella discussione generale, ci portano a confermare il voto favorevole già espresso.

Pertanto, in sede di discussione dei vari articoli, nessuna innovazione è stata apportata, tranne qualche modifica marginale di ordine modale o regolamentare, onde non vi è alcun motivo per non confermare il voto favorevole che già abbiamo annunciato. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 34 e 1738, che ha il seguente titolo: « Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 1885.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Nel corso della discussione generale sul disegno di legge costituzionale sono emersi alcuni elementi nuovi nel senso che durante gli interventi di alcuni senatori, compreso il mio, sono emerse delle perplessità sulla formulazione del disegno di legge costituzionale che, a mio avviso, ma anche ad avviso di altri senatori, facevano ritenere questa proposta di legge, non vorrei dire affrettata, ma quanto meno poco meditata, soprattutto tenendo conto del parallelo esame sul disegno di legge relativo alla maggiore età. In pratica questo duplice esame ha finito per ostacolare un riesame generale del problema dell'elettorato attivo e passivo per la Camera ed il Senato.

D'altro lato poichè questo disegno di legge, pur essendo stato presentato per la prima volta alla Camera dei deputati, coinvolge anche problemi dell'elettorato attivo e passivo di questo ramo del Parlamento, ritengo che un rinvio in Commissione possa consentire anche qualche utile contatto con la Camera dei deputati affinché non abbia a verificarsi, come appare anche dagli emendamenti presentati su un disegno di legge costituzionale di questa natura, qualche contrasto che viceversa potrebbe, attraverso una maggiore riflessione, essere evitato, realizzando così un accordo tra i due rami del Parlamento. In considerazione di quanto è stato prospettato dal relatore della Commissione — ed il relatore giustamente aveva il mandato di riferire nel senso, appunto, dell'approvazione del disegno di legge — e successivamente in questo dibattito da parte dei membri della Commissione, oltre che da parte del relatore e dei senatori che sono intervenuti nella discussione si è rivelato che queste perplessità e queste riserve consiglierebbero un, anche se rapido, riesame da parte della Commissione per consentire eventualmente una qualche non inutile consultazione con l'altro ramo del Parlamento.

Pregherei pertanto l'onorevole Presidente di voler considerare questa mia proposta.

P R E S I D E N T E . Senatore Venanzetti, in sostanza lei ha chiesto un rinvio del disegno di legge costituzionale in Commissione. Quindi lei chiede una sospensiva della discussione in corso nel momento in cui si sta passando alle deliberazioni, dal momento che la discussione generale è stata chiusa e siamo in sede di esame degli emendamenti.

V E N A N Z E T T I . È esatto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Per un'esatta impostazione del problema, occorre tener presente anche la prima parte del primo comma dell'articolo 93, dove è detto che la questione sospensiva è ammessa non solo nei confronti di una discussione, bensì anche nei confronti di deliberazioni; e, nella fattispecie, il senatore Venanzetti ha avanzato la proposta di sospensiva proprio nel momento in cui l'Assemblea stava per passare alla discussione e alla deliberazione su tutti gli articoli del disegno di legge.

V E N A N Z E T T I . La ringrazio, signor Presidente.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, comprendo la sua preoccupazione, data la delicatezza della materia, di rimettere la questione all'Assemblea. Però, come lei stesso ha detto esattamente, siamo in sede di esame degli articoli. Ora a me sembra che le questioni pregiudiziali o sospensive non possano essere proposte quando si è passati all'esame degli articoli, a meno che il Presidente, come dice il Regolamento, non ritenga tuttavia di esercitare la facoltà di ammetterle qualora la loro presentazione sia giustificata da

nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. Non voglio, ripeto, interloquire sul suo scrupolo: penso che dopo questa discussione lei scioglierà la riserva in ordine all'uso o non uso della facoltà affidata al Presidente dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . La pregherei, senatore Perna, di leggere la prima parte dell'articolo 93 che non è stata introdotta fuori luogo. Si dice: prima della discussione o deliberazione. Ora noi stiamo passando alla fase deliberativa.

P E R N A . L'articolo 93 dice così: « La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, » — quella cioè fatta dal senatore Venanzetti — « possono essere proposte da un senatore prima che abbia inizio la discussione. » — discussione generale, che evidentemente è stata esaurita — « Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito ».

Quindi io ritengo che il Presidente del Senato dovrà sciogliere questa riserva dopo aver sentito i Gruppi. Comunque, stando a quel testo, elementi nuovi non ne risultano. Infatti il senatore Venanzetti non ci ha detto assolutamente nulla circa elementi nuovi che siano insorti dopo lo svolgimento della discussione generale e dopo le repliche del relatore e del Governo. Il senatore Venanzetti si è richiamato ad una preoccupazione — che è sempre da condividere in linea di principio — che, trattandosi di una legge di revisione costituzionale, il Parlamento deliberi questa revisione nella piena contezza e responsabilità della materia che affronta e che vuole innovare. Su questo non ci piove; ma non si riesce a comprendere come si possa introdurre adesso una questione sospensiva senza addurre nemmeno uno di quei nuovi elementi di cui si parla nel Regolamento.

A parte questo, poichè sono stati stampati gli emendamenti proposti da alcuni senatori, dalla lettura di essi si evince che non ci sono elementi nuovi, che questi emendamenti tendono ad introdurre correzioni sostanzialmente letterali nella normativa del disegno di legge, formulando in modo diverso la stessa norma con la stessa identica portata pratica e con la stessa *ratio*, per cui non si può dire — a parte l'opportunità o meno, questa è un'altra questione, di accogliere la formulazione letterale che viene proposta — che questi emendamenti abbiano introdotto elementi nuovi.

V E N A N Z E T T I . Ci sono degli emendamenti successivi.

P E R N A . E dove sono?

V E N A N Z E T T I . Sono nello stampato n. 3; evidentemente lei ha lo stampato precedente.

P E R N A . Comunque si tratta di emendamenti che non introducono elementi nuovi rispetto alla discussione generale: questo è quanto bisogna chiarire.

Premesso questo, vorrei sollevare due questioni, oltre quella implicita di richiamo al Regolamento che mi sono permesso di fare e che mi pare sussista e che si può risolvere anche con una votazione, derogando tacitamente al Regolamento, ma che implicitamente è una questione di richiamo al Regolamento. Ebbene, a parte questo, vorrei dire che a tale decisione di mutare l'età per l'elettorato attivo e passivo nei vari casi il Parlamento è arrivato dopo lunghissima meditazione sull'argomento. I disegni di legge costituzionale che sono riportati assai numerosi e provenienti da tutte le forze politiche presenti in Parlamento sono stati presentati già in precedenti legislature e in questa a partire dall'inizio. Infatti, il primo disegno di legge, quello di iniziativa del deputato Pellicani Michele, reca il numero 18 degli atti della Camera dei deputati, cioè è uno dei primissimi atti presentati nel momento in cui la Camera si costituiva.

Debbo ricordare che per questo testo ci sono stati non solo gli impegni dei Gruppi parlamentari della Camera, ma di tutti i partiti politici e che nessuno ha fatto obiezione sulle varie scelte in ordine alle varie età dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo. È veramente sorprendente che noi adesso, dopo aver pacificamente discussa la materia in Commissione affari costituzionali in sede referente, in Commissione giustizia, se non erro, in sede consultiva, dopo aver dato luogo ad una discussione generale ed aver ascoltato la replica, nel momento in cui sembra che vi siano soltanto modifiche letterali o piccolissime modifiche di sostanza si dica: ritorniamo in Commissione e ripensiamoci. A che cosa, signor Presidente?

In secondo luogo, poichè la scelta del Senato è fondamentalmente richiesta per un motivo di opportunità politica, non per un ripensamento astratto e poichè il ripensamento è previsto e regolato dalla Costituzione in modo molto preciso con la doppia lettura e con l'intervallo di due mesi tra le due deliberazioni di ciascuna Camera e con l'eventuale ricorso al *referendum* popolare di approvazione nel caso di mancato conseguimento dei due terzi dei parlamentari nell'una e nell'altra Camera nella seconda votazione, non si riesce assolutamente a comprendere il motivo addotto dal collega Venanzetti.

Pertanto, concludendo, signor Presidente, vorrei porre le seguenti questioni: 1) a me pare che questa discussione la possiamo fare in quanto serve a chiarirci le idee, ma in sostanza è ultronea perchè il Regolamento ce lo proibirebbe; 2) in ogni caso, non sussistono i nuovi motivi che il Regolamento contempla. Nella sostanza politica una decisione di rinvio in Commissione rappresenterebbe da parte del Senato un gesto poco conveniente, non tanto nei confronti della Camera dei deputati, quanto nei confronti del passato comportamento del Senato su questo stesso argomento.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato la richiesta del senatore Venanzetti e la critica fatta dal senatore Perna. Sotto il profilo meramente regolamentare ritengo che il Presidente abbia colto il senso giusto dell'articolo 93, n. 1, e il senatore Perna non abbia avuto chiaro il contenuto, sotto il profilo meramente regolamentare — a parte il merito — dello stesso articolo 93.

Infatti il nostro vessato Regolamento circa la questione sospensiva — stiamo alla sospensiva perchè siamo di fronte ad una classica sospensiva — dice che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi. Pertanto siamo di fronte a due ipotesi: ipotesi che la discussione si debba rinviare e ipotesi che la deliberazione si debba rinviare. Il secondo periodo « il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle » — si riferisce alla pregiudiziale e alla sospensiva — « anche nel corso della discussione » (a determinate condizioni), si riferisce alla prima ipotesi e non alla seconda.

Noi siamo di fronte ad una deliberazione da prendere. Di fronte a questa deliberazione, prima della deliberazione stessa, un senatore ha ritenuto di chiedere la sospensiva. Pertanto sotto il profilo veramente... (*interruzione del senatore Perna*) ...regolamentare siamo nella correttezza più assoluta da parte del richiedente e l'interpretazione data dalla Presidenza è corretta.

Per il merito, onorevoli colleghi, è opportuno, per le ragioni che già sono state esposte, che il provvedimento torni in Commissione per un meditato esame. Sono stati presentati alcuni emendamenti; ci sono delle contraddizioni, delle antinomie di carattere terminologico, di carattere concettuale. È un disegno di legge costituzionale che sente un po' della fretta, dell'improvvisazione e vorrei dire della disinvoltura. Vi è poi una costituzionalizzazione della maggiore età in 18 anni là dove l'articolo 48 della Costituzione disponeva che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne — anche se questo è pleonastico — che hanno raggiunto la maggiore età; la Costituzione parla di maggiore età lasciando al legislatore ordinario di stabilire il limite dei 18, dei 21, dei 19 o dei 20 anni.

Questo potrebbe essere un motivo di emendamento. Ma poichè il disegno di legge stesso nell'articolo 4 adotta poi il criterio costituzionale della maggiore età invece di stabilire i 18 anni, è opportuna una maggiore meditazione per avere un testo che non sia antinomico sotto il profilo concettuale e sotto il profilo dispositivo.

Poi con legge ordinaria, con l'articolo 13 del disegno di legge che abbiamo approvato precedentemente, si è varata una norma che stabilisce la maggiore età e quindi il diritto di elettorato attivo a 18 anni. Non è un fatto nuovo, ma è un fatto da tenere in considerazione qualora fossimo nella seconda ipotesi; ma siamo nella prima ipotesi voluta dal Regolamento. Pertanto siamo nettamente favorevoli nella sostanza alla sospensiva nel rispetto del Regolamento, per la correttezza della interpretazione data all'articolo 93.

A G R I M I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il richiamo che è stato fatto al Regolamento da parte del senatore Venanzetti con una richiesta di rinvio, che poi si traduce, come ella, onorevole Presidente ha precisato esattamente...

P E R N A . Sono io che ho fatto un richiamo al Regolamento.

A G R I M I . La richiesta del senatore Venanzetti è stata esattamente inquadrata dal Presidente e configurata come una richiesta di sospensiva ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. A questa richiesta il senatore Perna ha opposto alcune sue considerazioni secondo le quali proprio ai sensi del Regolamento...

P E R N A . Possiamo sospendere la seduta e vedere i precedenti al Senato.

A G R I M I . Il senatore Perna — dicevo — ha opposto alcune considerazioni secondo le quali questo riferimento al Regola-

mento non sarebbe appropriato ed ora avvalorata questa sua richiesta con un certo calore facendo riferimento a precedenti. Ora, il rinvio in Commissione di disegni di legge anche ad iniziata discussione degli articoli, ha precedenti numerosi, ma non è a questo che desidero riferirmi, perchè i casi da citare potrebbero essere molti, anche se lei, senatore Perna, potrebbe rispondermi che non vale il precedente ove si accertasse che esso era contrario al Regolamento.

Per questo non desidero affidarmi ai precedenti, ma alla lettera dell'articolo 93 del Regolamento stesso. Ella ha detto che non ci sono i richiesti fatti nuovi, ed invece c'è un grosso fatto nuovo che si è verificato qualche momento fa in quest'Aula, allorchè è stato approvato il contenuto sostanziale di quello che dovrebbe essere l'articolo 1 del disegno di legge che andremmo questa sera, nella continuazione della discussione, a votare. L'articolo 1, per dichiarazione stessa dell'onorevole Ministro dell'interno dell'altra sera, appare svuotato di contenuto e pressochè inutile dal momento che abbiamo nuovamente ancorato con la maggiore età, secondo la Costituzione, il diritto di voto a diciotto anni. Ella, senatore Perna, non potrà dire che ciò non è esatto!

P E R N A . Ma l'avevamo previsto! C'era un'intesa ed era un fatto scontato, non un fatto nuovo.

A G R I M I . Il fatto che l'avevamo previsto nei nostri discorsi, senatore Perna, non toglie che ciò costituisca fatto nuovo ai fini dei lavori parlamentari. La norma è stata votata soltanto stasera: questo il fatto nuovo importante, perchè la ragione che aveva indotto tutti ad affrettare il corso anche del disegno di legge costituzionale era l'obiettivo (che desideravamo conseguire e che questa sera abbiamo raggiunto) di concedere il diritto elettorale, il diritto di voto a coloro che hanno compiuto i 18 anni. Una volta conseguito quest'obiettivo, sorge prima di tutto un dubbio sulla permanenza dell'articolo 1, nel disegno di legge costituzionale; ove dovesse restare è palese l'inopportunità di

mantenere l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale che, cancellato nell'articolo 1 il riferimento alla maggiore età, lo fa ritornare in una legge costituzionale, appunto in detto articolo.

Onorevole Presidente, noi stiamo modificando la Costituzione. Se le parole hanno sempre grande peso nelle leggi, nella Costituzione devono certo averne uno maggiore: termini inutili, ripetizioni, contraddizioni o antinomie almeno nella Costituzione dobbiamo sforzarci di non inserirne. Una ulteriore riflessione sui quattro articoli del disegno di legge costituzionale mi pare doverosa; è opportuno, dal momento che abbiamo sgomberato il campo dalla questione urgente e poichè queste altre questioni urgenti non sono, che ricordiamo il modo precipitoso con cui il disegno di legge costituzionale è arrivato in Aula. Non ne abbiamo approfondito in Commissione la discussione — e sono il primo a riconoscerlo — proprio perchè c'era l'urgenza, da tutti reclamata, di portare in Aula il provvedimento per un fine politico che si doveva conseguire e che si è conseguito. Poichè tale fine politico, tutti d'accordo questa sera, con soddisfazione abbiamo conseguito, non vedo quale preoccupazione possa sorgere dall'esaminare con maggiore ponderazione modifiche degli articoli della Costituzione. Aderendo, infatti, all'impostazione del disegno di legge Petrella, del quale in Commissione non si è parlato, a me pare che anche l'articolo 4, se vogliamo bene operare, vada definito come modifica dell'articolo 122 della Costituzione e non spunti inopinatamente, in coda ad un disegno di legge costituzionale, sancendo senza riferimenti agli articoli della Costituzione, norme sulla eleggibilità a consigliere regionale, a consigliere comunale e a consigliere provinciale. La prima di esse è giustificabile perchè le regioni sono previste e disciplinate nella Costituzione; l'altra appare, invece, del tutto ingiustificabile, perchè la Costituzione contiene solo un accenno rapidissimo ai comuni e alle province nell'articolo 128; non parla di consigli comunali e provinciali ed è assolutamente fuori luogo, perciò, inserire in essa i limiti di età per la eleggibilità a consigliere comunale e provinciale, dal momento che la Co-

stituzione stessa affida alla legge ordinaria tutto ciò che riguarda comuni e province.

A questo si aggiungono considerazioni anche più importanti e sostanzialmente più gravi riferentisi ai problemi di equilibri, che bisogna rimeditare, d'intesa con la Camera dei deputati, tra i due rami del Parlamento. Fatto nuovo rispetto agli emendamenti dal senatore Nencioni presentati sin dal primo giorno e del tutto formali è ad esempio costituito dall'emendamento Valitutti, col quale si propone la soppressione dell'articolo 3. Non sarei d'accordo su tale soppressione e tuttavia non credo che non si debba parlare in questa sede dei rapporti tra elettorato attivo e elettorato passivo anche per quel che riguarda il Senato della Repubblica.

Oltre all'articolo 93 c'è l'articolo 100 del Regolamento, secondo il quale, sorgendo questi problemi (e il senatore Venanzetti ha preannunziato emendamenti; da parte nostra avevamo emendamenti già pronti che non abbiamo presentato proprio per il desiderio, in una materia costituzionale, di consultare tutti i Gruppi politici prima di avanzare proposte) il Presidente, in sede di esame degli articoli, sarebbe costretto a rimandarli in Commissione per un esame più approfondito. Ciò si verifica nel nostro caso, in quanto esistono motivi di perplessità per alcuni articoli e in particolare per gli articoli 2 e 3. In conclusione, l'articolo 1 può essere inutile, l'articolo 4 appare, almeno in parte, fuori di luogo, sull'articolo 2 e sull'articolo 3 è necessaria una più profonda riflessione; mi pare, perciò, assolutamente fuori posto la fretta di votare questa sera cose di cui non siamo convinti e per cui ogni ragione politica di urgenza è caduta.

Per queste ragioni mi associo interamente alla proposta del senatore Venanzetti che trova negli articoli 93 e 101 del Regolamento valido motivo di appoggio, ma soprattutto trova motivo sull'opportunità sostanziale che, in una materia costituzionale, si sia un tantino più riflessivi in Commissione e, successivamente, in Aula. Aggiungo che questa non vuole essere affatto una ragione per rimandare alle calende greche il disegno di legge che ha, certo, notevole importanza e per il quale, tuttavia, un rinvio di dieci o

quindici giorni consentirà un esame più approfondito. (*Vivi applausi dal centro*).

V E R N A S C H I , *relatore sui disegni di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R N A S C H I , *relatore sui disegni di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826*.
Signor Presidente, vorrei fare qualche considerazione come relatore. Qualora il senatore Venanzetti non avesse presentato la sua richiesta, di fronte agli emendamenti presentati nel corso della discussione, mi sarei trovato nella condizione di chiedere alla Presidenza e all'Aula l'accantonamento degli articoli ed il rinvio in Commissione per ragioni di logica di discussione.

Che cosa accadde in Commissione? La Commissione sul testo di legge costituzionale licenziato dalla Camera non ebbe alcuna osservazione da fare se non quella sollevata dal senatore Murmura, ritirata poi successivamente, in ordine all'articolo 4, con riserva dello stesso senatore Murmura, l'unica riserva presentata in Commissione, di presentare eventualmente in Aula di nuovo il problema. Gli emendamenti presentati modificano le decisioni della Commissione, perchè i Gruppi, che in quella sede erano tutti d'accordo sul provvedimento, così come era stato votato dalla Camera, successivamente, per il dibattito che qui vi è stato, hanno presentato emendamenti sui quali, come relatore, questa sera non mi troverei in grado di poter esprimere un giudizio per conto della Commissione che non li ha potuti esaminare e che neppure li ha visti adombrati nel dibattito in Commissione. E questo per di più dopo l'approvazione questa sera del provvedimento relativo alla maggiore età, dato che tutta la discussione in Aula sui disegni di legge nn. 34 e 1738 e sul disegno di legge costituzionale è stata la seguente: in ordine logico, prima approvare una modifica dei limiti per il conseguimento della maggiore età per far discendere anche il diritto elettorale.

Se questa era la volontà dei colleghi intervenuti, non si capirebbe più, a mio sommo avviso, perchè modificare un articolo della Costituzione che già dice che sono elettori coloro che hanno raggiunto la maggiore età, dal momento che abbiamo disquisito su questo. Desidero sottolineare altresì che comunque, dopo l'approvazione del disegno di legge, dovremo rivedere l'articolo 4, comma secondo, là dove la Camera aveva posto il problema secondo cui sono eleggibili a consigliere provinciale e comunale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni abbiano raggiunto la maggiore età, quando all'articolo 1 si poneva il problema degli anni 18, facendo intendere che c'era una distinzione almeno formale tra le due cose. Per questi motivi mi si pone l'obbligo di chiedere all'onorevole Presidente, in applicazione, eventualmente (qualora non ritenesse che l'articolo 93 dia i poteri che qui sono stati sottolineati) dell'articolo 100, punto II, di consentire il rinvio in Commissione degli articoli e degli emendamenti che vi si riferiscono per un esame della Commissione.

In diverso avviso, dovrei rispondere a titolo esclusivamente personale in quanto la Commissione non ha avuto modo di deliberare sugli emendamenti.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Chiedo una breve sospensione della seduta e che si riuniscano i capi Gruppo, perchè è chiaro che c'è un fatto politico nuovo: sapevamo che si sarebbero votate tutte e due le leggi, ma adesso, votatane una, non si vuole votare più l'altra!

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Vorrei chiarire, soprattutto al senatore Perna...

P E R N A . Chiariamolo politicamente!

V E N A N Z E T T I . Senatore Perna, non mi pare veramente che sia il caso di scaldarsi; dichiaro nel modo più solenne che la mia proposta non ha nessun secondo fine di ordine politico; al contrario, essa muove solo dalla mia preoccupazione che da parte della Camera e della Commissione stessa del Senato sia stata con leggerezza affrontata la riforma della Costituzione. Sono stati messi lì dei numeri al lotto, non è stata valutata a fondo la Costituzione. Non credo che possiamo dare questo spettacolo, per cui, poiché c'è una seconda lettura, adesso approviamo tutto e in seconda lettura vedremo di modificare! L'obiettivo politico, che era quello di concedere il voto ai diciottenni, lo abbiamo raggiunto; adesso riflettiamo meglio sulle modifiche da apportare alla Costituzione, che non è poca cosa!

La prego quindi di credere, senatore Perna, che non c'è nessun motivo di carattere politico ma solo il desiderio di una valutazione più attenta della riforma costituzionale.

P R E S I D E N T E . Lei quindi mantiene la sua proposta, senatore Venanzetti?

V E N A N Z E T T I . Sì, la mantengo, per i motivi che ho espresso.

P R E S I D E N T E . Senatore Vernaschi, come rappresentante della Commissione, quando pensa che il disegno di legge potrebbe tornare in Aula?

V E R N A S C H I , *relatore sui disegni di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826.* Credo per la prossima settimana. Dovrei in ogni modo valutare i tempi con il senatore Tesauero, che ora non è qui. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

Signor Presidente, mi appello ai colleghi che erano presenti alla discussione di questo provvedimento in 1ª Commissione e credo che essi debbano darmi atto che, proprio per l'urgenza di consentire ai diciottenni di poter votare, la Commissione ha superato tutta la problematica che il disegno di legge presentava, dando mandato di riferire in Aula in modo pienamente favorevole. Cer-

to, non è stato facile per il relatore trovarsi nella situazione in cui si è trovato, quando da tutte le parti durante il dibattito si sono espresse, al di là degli emendamenti, valutazioni difformi da quelle che il relatore aveva avuto mandato di esprimere in quest'Aula. Mi riservo perciò di chiedere alla Presidenza quanto meno di poter valutare gli emendamenti. Non credo che sia corretto per me oggi esprimere il parere senza avere la possibilità di sentire nuovamente la Commissione.

P R E S I D E N T E . Bene. Allora come primo punto si ammette senz'altro la richiesta di sospensiva, perchè è stata lecitamente introdotta ai sensi della prima parte dell'articolo 93 del Regolamento. Non mi resta ora che rimettere all'Assemblea la decisione sulla proposta di sospensiva e di rinvio quindi in Commissione dei disegni di legge costituzionale, avanzata dal senatore Venanzetti. Si dovrà poi decidere quando questo disegno di legge tornerà in Aula. Abbiamo sentito dal relatore che probabilmente la settimana ventura si sarà in grado di riportare in Aula il disegno di legge.

V E R N A S C H I , *relatore sui disegni di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826.* Avevo chiesto, se possibile, di consultare domani il Presidente della Commissione e di concordare poi la data con i capigruppo...

P R E S I D E N T E . Comunque è una questione che possiamo rimettere alla conferenza dei capigruppo che credo si terrà in settimana

Passiamo allora alla votazione. Chi approva la proposta di sospensiva avanzata dal senatore Venanzetti è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Richiesta di dichiarazione di urgenza per i disegni di legge nn. 1889 e 1921

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
A norma dell'articolo 77 del Regolamento, avanzo la richiesta, che reca le firme richieste dal Regolamento stesso, che il Senato liberi la procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 1889, d'iniziativa del senatore Modica e di altri senatori: « Modificazioni alle norme per l'elezione dei Consigli comunali e provinciali ».

Uguualmente, sempre a norma dell'articolo 77 del Regolamento, chiedo che il Senato liberi la procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 1921, anch'esso d'iniziativa del senatore Modica e di altri senatori: « Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

P R E S I D E N T E . La discussione sulla richiesta di dichiarazione di urgenza avrà luogo nella seduta di domani.

Per lo svolgimento di interrogazioni

R O M A G N O L I C A R E T T O N I
T U L L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I
T U L L I A . Vorrei pregare la Presidenza di voler sollecitare dal Governo la risposta all'interrogazione n. 3-0942 da me presentata al Ministro degli esteri in data 16 gennaio 1974, concernente la disciplina dell'attività dei funzionari del Ministero degli esteri.

M A N C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N I . Signor Presidente, vorrei anch'io pregarla di sollecitare dal Governo la risposta ad una mia interrogazione recante

il n. 3-1409 del 9 gennaio 1975 sul problema dell'azienda di Maccarese. È la seconda interrogazione che presento in argomento dal momento che non ho mai avuto risposta alla prima.

P R E S I D E N T E . La Presidenza si farà senz'altro interprete presso il Governo delle richieste avanzate dai senatori Tullia Romagnoli Carettoni e Mancini.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R I C C I , *Segretario*:

BALBO, BROSIO. — *Al Ministro della difesa.* — (Già 4-3954)

(3-1524)

SPECCHIO, MARI, GADALETA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Premesso:

che un gruppo di 127 ufficiali appartenenti alle Armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed ai Servizi automobilistico, sanitario, commissariato-sussistenza ed amministrazione, trattenuti con ferma quinquennale scadente nel corso del 1975, stanno per essere collocati in congedo (33 di essi vi sono stati già collocati dal 3 gennaio 1975);

che la legge 20 dicembre 1973, n. 824, prescrive che, al termine della ferma quinquennale, i predetti ufficiali possono permanere in servizio a domanda, sempre che conservino i requisiti prescritti e nel numero che viene fissato annualmente dalla legge di bilancio,

si chiede di conoscere:

a) secondo quali criteri reali viene fissato il numero degli ufficiali da trattenerne in servizio;

b) secondo quali criteri vengono, invece, scartati quelli che sono collocati in congedo, e con quali garanzie di obbiettività delle gra-

duatorie, e se è comunque concepibile che quanti hanno prestato servizio per 5 anni possano perdere in un sol colpo i requisiti prescritti, che, ovviamente, hanno conservato per l'intero periodo di trattenimento;

c) come si possono conciliare le presunte esigenze di bilancio e funzionali con la previsione, che risulta dall'apposito articolo del bilancio dello Stato per il 1975, di trattenimento di 600 nuovi ufficiali per l'Esercito, oltre quelli per la Marina e l'Aeronautica.

Gli interroganti, sottolineando il dramma in cui vengono praticamente gettate le famiglie dei 127 ufficiali da collocare, tutti, a riposo entro il 10 ottobre 1975 e l'estrema difficoltà che gli interessati incontreranno nel ricercare un'altra occupazione, e ritenendo che dovere costituzionale e morale dello Stato è quello di conservare e garantire il posto di lavoro ai propri dipendenti, chiedono di sapere quali urgenti provvedimenti amministrativi — e, occorrendo, anche di natura legislativa — si intendono adottare per impedire che, a coloro che hanno già speso numerosi anni di gioventù al servizio dello Stato, nell'Esercito, venga inflitto, immeritabilmente, un licenziamento frutto solo di inaccettabili chiusure verso problemi umani ed occupazionali.

(3 - 1525)

DE GIUSEPPE, DELLA PORTA, SPORA, MERLONI, ZACCARI, BERTOLA, FERRARI, ATTAGUILE, CACCHIOLI, CAROLLO, BARBARO, SANTALCO, DAL FALCO, PATRINI, SAMMARTINO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Gli interroganti chiedono di conoscere — di fronte al gravissimo episodio dell'assalto al carcere di Casale Monferrato, compiuto da appartenenti alle « Brigate rosse » ed alla conseguente liberazione del detenuto Renato Curcio — notizie più circostanziate sui fatti, quali responsabilità siano già emerse, quali iniziative si ritenga di promuovere per sgominare un'organizzazione banditesca la cui pericolosità è purtroppo eclatante, e, più in generale, cosa si intenda proporre perchè gli isti-

tuti di pena non siano più oltre teatro di inconcepibili atti eversivi.

(3 - 1526)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se non ritengano opportuno richiedere al Consiglio di Stato l'esatta interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1974, n. 261.

Premesso che il personale appartenente alle varie Amministrazioni dello Stato, non essendo in grado di conoscere la propria posizione in graduatoria, fu costretto, a fini cautelativi, a presentare istanza di esodo nel termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'articolo 1, secondo comma, del predetto decreto, si fa presente che non sono pochi gli interessati che, venuti ora a conoscenza degli elenchi elaborati dai competenti organi ministeriali, hanno visto inaspettatamente anticipata o dilazionata la data del proprio collocamento a riposo e che, pertanto, hanno inoltrato, alle rispettive Amministrazioni, istanza di rinuncia ai benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970.

I competenti uffici ministeriali hanno, per le vie brevi, espresso parere negativo all'accoglimento delle istanze di revoca, ma all'interrogante sembra indispensabile ed urgente ottenere, in materia, l'autorevole parere del supremo organo giurisdizionale onde venga adottata una linea di condotta univoca e giuridicamente ineccepibile, al fine di evitare inammissibili favoreggiamenti.

(4 - 4003)

MAZZOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi ha predisposto l'ANAS e quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per sistemare la strada statale n. 510, nei tratti più pericolosi in territorio del comune di Marone, e precisamente nell'attraversamento del cen-

tro abitato e nelle gallerie che mancano di illuminazione.

La « Sebina orientale » collega la Valle Camonica, con i due passi del Tonale e dell'Aprica, alla città di Brescia ed alla pianura padana, con intenso traffico di macchine ed autotreni. Gli incidenti e le disgrazie nella strettoia e nelle gallerie di Marone sono, purtroppo, numerosi e gravi.

Trattandosi di problemi lungamente studiati e che non comportano ingenti spese, si chiede di conoscere se sono stati predisposti ed approvati gli elaborati tecnici, quali opere si intendono eseguire e quando inizieranno i lavori.

(4 - 4004)

ZUGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza:

1) che, in frazione Malpaga del comune di Calvisano (Brescia), la società SAPSA (con filiali in varie parti d'Italia) intende realizzare un allevamento di anguille in vasche da scavare su una superficie di 250.000 metri quadrati;

2) che per tale allevamento ittico è necessaria un'ingente quantità di acqua, che dovrebbe essere fornita con derivazione dai vasi Ceriana e Molinara, potenziati con altra acqua estratta dal sottosuolo con 5 nuovi pozzi artesiani che, necessariamente, intaccherebbero le falde freatiche, danneggiando in modo gravissimo ed imprevedibile la agricoltura di una vasta zona già in gravi difficoltà.

L'interrogante chiede, pertanto, un intervento urgente del Ministero perchè siano vietate le derivazioni da detti vasi e la costruzione dei pozzi suindicati, evitando così una grave causa di disordine, anche economico ed occupazionale, proprio in un settore come quello agricolo, al limite, ormai, di ogni sopportazione.

(4 - 4005)

SGHERRI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Da informazioni ripetutamente apparse sulla stampa si apprende che il Ministero avrebbe deciso, per quanto riguarda la « direttissima » ed il suo attraversamento di Firenze, di far transitare i treni « sopra l'Arno e fuori terra », ignorando, inoltre, la proposta di

soluzione immediata, anch'essa in sotterranea, avanzata dalla Regione.

Tale decisione, come ben sanno il Ministero e le Ferrovie dello Stato, va in senso contrario a quanto più volte richiesto unanimemente dalla Regione Toscana, dal Comune e dall'Amministrazione provinciale di Firenze, dai Comuni del circondario fiorentino, dalle organizzazioni sindacali e da enti ed associazioni cittadine, e cioè: l'attestamento del costruendo quadruplicamento tra Roma e Firenze con il ramo principale sottopassante Firenze e con una stazione sotterranea in verticale sotto Santa Maria Novella.

Detta soluzione salva il territorio fiorentino da un più pesante « laccio » ferroviario, inserisce le costruende opere nel paesaggio, tutela l'ambiente e permette di collocare in Santa Maria Novella la stazione riservata ai traffici veloci.

Se le notizie apparse in merito alle decisioni del Ministero e delle Ferrovie dello Stato rispondessero a verità, si verificherebbe un danno gravissimo per Firenze e per la regione e si disattenderebbero completamente le richieste e le attese degli istituti elettivi e del mondo democratico fiorentino e toscano, creando un profondo ed esteso malessere ed un grave turbamento che non potrebbero passare sotto silenzio senza serie conseguenze.

L'interrogante, nel richiedere nuovamente al Ministero di accogliere le proposte e le richieste presentate dalla Regione Toscana e dagli Enti locali fiorentini, chiede di conoscere se il Ministro non ritiene opportuno convocare urgentemente i parlamentari fiorentini ed i rappresentanti della Regione Toscana e degli Enti locali interessati per esaminare il problema, soprassedendo, nel frattempo, ad ogni decisione definitiva.

(4 - 4006)

MARI, GADALETA, SPECCHIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della grave situazione che si è determinata nel Mezzogiorno, e particolarmente in Puglia, in danno dei

produttori agricoli, a causa dell'andamento del mercato del grano duro, i cui prezzi, anche per il ripetersi di spregiudicate manovre speculative, si sono attestati a livelli non remunerativi, con grave pregiudizio economico specie per le piccole e medie aziende coltivatrici;

se il Governo non ritiene di dover intervenire con appropriate ed urgenti misure, al fine di reperire sul mercato interno (e non su quello internazionale, ove è costretto a pagare il grano duro fino a 18-19.000 lire al quintale) i quantitativi da assegnare ai pastifici a prezzo agevolato per impedire ulteriori aumenti del prezzo delle paste alimentari, promuovendone l'ammasso tramite l'AIMA con la sola possibilità di conferimento da parte dei coltivatori, garantendo loro l'immediata riscossione delle integrazioni comunitarie e prezzi remunerativi, comunque non inferiori al costo del grano di provenienza estera.

Operando nel modo suddetto, si otterrebbe il duplice risultato di evitare, da una parte, esborsi di valuta all'estero, che provocano l'appesantimento della già grave situazione della bilancia dei pagamenti, e, dall'altra, di andare incontro alla difficile situazione in cui versano i contadini coltivatori di grano duro, i quali, taglieggiati dalla speculazione commerciale, sottoposti al continuo aumento dei prezzi dei prodotti industriali per l'agricoltura e trascurati fino all'incredibile nell'erogazione delle integrazioni comunitarie, si trovano letteralmente sull'orlo del fallimento.

(4 - 4007)

BARBARO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Sul problema della distribuzione e dei prezzi dei fertilizzanti, l'interrogante chiede, in particolare, perchè, nella provincia di Foggia, dove sorge un centro petrolchimico (ANIC-« Società chimica daunà ») che produce circa 2.000 tonnellate al giorno di fertilizzanti (urea e solfato ammonico), la Coltivatori diretti, l'Alleanza contadini e le associazioni cooperativistiche locali non

possono acquistare direttamente dal centro petrolchimico citato.

Infatti, le suddette organizzazioni sono costrette a subire il monopolio dell'intermediario, che non immette sul mercato la quantità necessaria di fertilizzanti e che, per la piccola quantità che immette; applica prezzi (circa lire 32.000 al quintale) che non favoriscono assolutamente il rilancio dello sviluppo dell'agricoltura.

(4 - 4008)

BALDINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — In relazione ai dati ed alle analisi forniti dalla stampa, ed in particolare dal mensile « Altroconsumo », circa il sostanziale fallimento, sotto il profilo calmieristico, dell'iniziativa dei detersivi a prezzo unificato, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di dover far continuare, almeno per tutto il 1975, l'intrinsecamente meritoria ed utile iniziativa, fornendole però, attraverso adeguate campagne di divulgazione e d'informazione, quell'indispensabile sostegno di pubblica, diffusa conoscenza (utilizzando, a tal fine, i principali mezzi di informazione, ed in particolare, in orari di grande ascolto, la radiotelevisione), la cui assoluta insufficienza, a tutt'oggi, è la principale responsabile (in uno con il palese boicottaggio di molti produttori e distributori) dello scarso successo registratosi.

L'interrogante sottolinea che la sostanziale perfetta corrispondenza qualitativa fra i detersivi CIP e quelli a prezzo libero renderebbe ancor più ingiustificato l'abbandono dell'iniziativa, abbandono che costituirebbe semplicemente una resa agli interessi speculativi, a tutto danno della collettività dei consumatori, costretti a pagare una oggettivamente del tutto inutile maggior quota di prezzo unicamente in ragione del costo della *réclame* dei detersivi a prezzo libero, della loro confezione più sgargiante, della profumazione e, in genere, di illusori elementi promozionali, con cui gli interessi oggettivi dei consumatori, massimamente in questi tempi di recessione, non hanno nulla a che vedere.

(4 - 4009)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le interrogazioni nn. 3-1519, 3-1520 e 3-1521, dei senatori Calamandrei ed altri, saranno svolte presso la 3^a Commissione permanente (Affari esteri).

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 19 febbraio 1975**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione, ai sensi dell'articolo 77, primo comma del Regolamento, della richiesta di dichiarazione d'urgenza per i disegni di legge:

1. Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (1913) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MODICA ed altri. — Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali e provinciali (1889).

3. MODICA ed altri. — Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1921).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

BRANCA ed altri. — Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero (1595).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (1718) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari